

F/e 0-56



CCXXIV.

P E R

I Nobili Coronei di Barile.

C O N T R A

L'Univerfità della predetta  
Terra

COMMESSARIO

*L' Ill. Sign. Marchese Mazzara  
Presidente della Reg. Cam.  
della Sommaria.*



In Banca del magn. Attuario  
Antonio Orfini.



IN da quel tempo d'infelicissima  
nostra rammenbranza, in cui mi-  
seramente soggiogata dalle Armi  
Ottomane la Grecia intera: si vi-  
dero quelle sì culte, e ben regola-  
te Nazioni, che a' tanti Popoli a-  
vean date le Leggi colle vittorie  
nella guerra, e colla savviezza nel-  
la pace, andar già finalmente a de-  
porre l' eroico loro antico valore

sotto al vil servaggio del Turco, senza più sperarne  
risorgimento; meritò sola trà gli applausi universali la  
Protezione del più Gran Principe di que' tempi Carlo  
V. l' inclita Nazione Coronea: la quale serbando ancor  
viva ne' posteri la virtù degli Antenati Eroi, non sep-  
pe acquetarsi sotto un giogo sì indegno, che ben  
due volte scosso coll' ajuto prima della Veneta Repu-  
blica, ed indi dell' Imperadore, s' infranse al fine coll'  
abbandono dell' infausito paterno lido, per così rende-  
re in ogni tempo sicura la libertà a se stessa, al Gran  
Monarca la fede, e la Religione a Dio. (a)

A 2

Allo-

(a) La Nazione Coronea detta così dalla Città di Coro-  
roni, e suoi distretti, oggi rimarchevole solo per l' impor-  
tante



Allora fu, che stretti da lungo assedio que' valorosi Popoli di Coroni, atterriti dal formidabile strepito de' feroci eserciti di Solimano II, e presso già alla morte per la fiera pestilenza, che devastava il misero avanzo delle guerre; ricorsero per ajuto, e sostegno del loro coraggio a quello Augusto Principe, ch'era in que' tempi l'unico riparo contro l'Ottomana fortuna. E siccome a gran trionfo sopra di Solimano vantavasi  
il

---

*tante Fortezza, e sicuro Porto, che s'è presso Modone nell'Isola della Morca con Sede Arcivescovile; anticamente faceva una gran parte della famosa Messenia sull'autorità di Cluverio nell'Introduct. alla Geograph. lib. IV. cap. VII. de Pelopon.*

*Lo stato di questa Nazione fu sotto i suoi Re particolari dall'anno del Mondo 2650, indi soggiogata dai Lacedemoni nell'anno 3280 si diede sotto il loro dominio finché Epaminonda General de' Tebani con averli sconfitti nella celebre battaglia di Leutra nel 3637 la restituì nella sua antica libertà. Fu poi anch'ella parte della Gran Monarchia de' Greci, e poi di quella de' Romani. Tucidide ne' libri della Guerra Peloponnesiaca, Teopompo, ed altri presso Monsieur l'Abbè du Vallemont. Tom. II. chap. XI. articl. IX.*

*Col decadimento della Monarchia de' Romani passò nel dominio de' Turchi verso l'anno della nostra salute 1460 nella vittoria riportata da Maometto II sopra al Peloponneso; Ma ne fu sottratta dai Veneziani, nel cui dominio era nell'anno 1500, quando fu presa da Selim Gran Turco con Modone, e Zonchio, come riferisce il Dogliani all'anno 1500.*

il Gran Monarca della costante fedeltà de' Coronei, da che tolti l'avea due anni prima dall'audace suo Impero, dopo averlo debellato da Vienna, e da tutti gli ampj suoi dominj per l'ammirevol condotta del famoso Giannandrea d'Oria (a); quindi è, che recato si avrebbe a grande ingiuria se fossero di bel nuovo quei Amanti suoi Popoli nelle barbare catene ricaduti: Perciò all'udire appena il miserevole stato della loro imminente ruina, l'incoraggi subito con soccorso finchè loro fu permessa la difesa; e nel caso estremo l'avvalorò all'esecuzione della grande idea di serbarsi costanti nella fede anche coll'abbandono della Patria, con assicurarli, che ricevuti l'avrebbe in qualsivoglia luogo de' suoi vasti dominj per sicuro ricetto alle sofferte fatiche, sollevandoli con tutte le immunità possibili, e privilegi, in compenso de' proprj beni, che con animo eroico abbandonavano. Tanto fu eseguito per parte nommeno de' valorosi Coronei, che dell'invittissimo Carlo V. (b). Datisi già quelli

---

(a) Si diede sotto il dominio del Turco finchè Giannandrea Doria la prese a forza d'Armi nell'anno 1532 discacciandone il Turco per vendetta dell'ardimento avuto di attaccar Vienna, ed infestare per ogni luogo il Mare, ove fu anche sconfitto il Barbarossa: Rainaldus ad annum Mundi 1532 n. 32. & n. 92, ove riferisce, che nell'anno appresso tentarono invano i Turchi di recuperarla.

(b) Nell'anno 1534 avvicinatasi di nuovo i Turchi la strinsero di maniera, che convenne ai Coronei abbandonarla per serbarsi fedeli all'Imperadore, che l'aveva mandate le Navi dalla Sicilia per imbarcarli, come riferisce lo stesso Rainaldo ad an. 1534 num. 52: Cum è Sicilia Navis



quelli all'azzardo dell' ultimo cimento, allorchè più sperar non potevano, sorpresero le guardie Turche, e menatele vigorosamente a fil di spada, si feron largo a forza del proprio valore per mezzo le nemiche squadre di que' barbari, che l'assedivano; e ricevuti nel vicino Jonico lido da i legni Siciliani, quivi nel nostro Regno saron per ordin Sovrano ricevuti nella maniera già promessa coll' Imperiale parola (a).

Conobbe fin d' allora il munificentissimo Principe la gran ragion di natura (b), per cui secondo fu causa, che que' Popoli miseri qui venissero, ed impoveriti, così loro sostegno esser dovesse, e Protettore; onde fu, che coll' opra del famoso D. Pietro di Toledo, che in quel tempo reggeva le Imperiali sue veci in questo Regno, gli siud trà le Università del Regno più ubertose a parteciparne i commodi, e gli agi senza esser mai attretti a molestia veruna. De' primi una buona

---

Naves commentatus attulissent; coorta Peste territi, inque desperationem acti, munitissimam Arcem (Corones) vacuum Tormentis, & Grecis cum omni suppellectili in Naves impositis reliquerunt. Vedi Paolo Giovio lib. 33; e l' Ezerio ad annum 1534.

Venuti nel Regno i migliori, e principali Cittadini rimase la misera Coroni preda del Tarco, che la possedè fino all' anno 1685, in cui fu di nuovo sottomessa da i Veneziani, che la tornarono a riprender nell' anno 1715.

(a) Ezerio ad ann. 1534, e Paolo Giovio lib. 33. supra citati, e l' Dogliani.

(b) Qui vult finem, & media quibus finis ille consequitur, etiam velle videtur l. Illud, de acq. heredit. l. Ad rem mobilem, & l. Ad legatum, de Procuratorib.

Grotius de jure belli, & pacis lib. II. cap. VII. §. IV.

buona Colonia fu stabilita nella ubertossissima Città di Melfi, ove l'abbondanza de' naturali beni potè ben arricchirgli; senza farne mancanza a' nazionali (a). Altra buona parte fu allogata in Brindesi con moltissimi, che si disseminarono per quelle amene, e fruttifere contrade di Puglia, e di Basilicata nello stesso tempo, che altri situati furono per gli migliori luoghi delle due Calabrie, come ce l'appalesano le Università di S. Constantino, di S. Demetrio, di Macchia, di Fermo, di Frasinetto, di S. Benedetto, Ullano (b); e di altre moltissime, che 'l vario costume, e 'l differente linguaggio pure a' dì nostri da' Nazionali distingue (c).

Così ben situati i Popoli Coronei in questo Regno, cominciò l'augusto Principe a far loro sperimentare gli effetti

---

(a) Vedi Roberto Maranta in Responso 103 pro Melphiensibus contra Coronenses ibi habitantes.

(b) Di cui ha scritta la Storia Italo-Greca il Zavaroni.

(c) Oltre di questi luoghi descritti ve ne sono infiniti altri, come Rocca forzata, Accqua-formosa, i Platiti, S. Basile, S. Sofia, Lungro, Porcile, ed altri, che per esser tali ponno offerarsi i Capitoli stabiliti nelle fondazioni de' sopradetti Casali, e Terre con i rispettivi Padroni di que' luoghi, come per que' di S. Demetrio, di S. Constantino, di S. Cosmo, e di Macchia si offera nell' Archivio de' PP. Basiliani del Venerabile Monastero di S. Andriano, in Calabria, che è de' più antichi del Regno, ove si fa menzione dalla loro venuta nel Regno dopo la presa di Coroni, come da scrittura inter cætera presentata nel Processo di essi Coronei in Regia Camera presso l'Attuario Innocenzo Maria Peluso.



effetti della promessa munificenza; e dichiarandoli già prima con sua Real lettera *Nobili Cavalieri* (a) gli dichiarò poscia con suo Real Diploma esenti, ed immuni da qualsivoglia dritto, che al suo Real Erario si appartenesse (b). Non si restrinse l'augusto donatore ad esenzion particolari, sia in riguardo a i pesi, sia in riguardo a i tempi, ma universalmente da tutti, ed in perpetuo gli volle esentati in danno sol del suo Regio Fisco, e per loro sollievo; onde fu, che nel sistema, già in que' tempi, introdotto, di tassarsi le Università del Regno per le somme su de' particolari fuochi stabilite, numerati quelli de' Coronei si deducevano dalle Università, acciò siccome niente ne intendeva esigere la Corte, così niente ne sentissero quelle di aggravio, e detrimento.

Da ben due secoli a questa parte tale n'è stata sempre l'osservanza; ed i Serenissimi Re successori, osservando ancor essi ne' descendentì di que' valorosi primi Popoli, il grande amore pe' l' Monarca, espressamente han confermato sempre i loro grandi Privileggi in tutta l' esenzione, ed ampiezza, fin condarli nuovo vigore senon l'avessero, come son chiare le Carte Reali del Re Filippo II, di Filippo III, e IV,

(a) Così si legge nella Lettera diretta dall' Imperadore, che allora stava in Genova, al Vicerè, dove gli raccomanda i Coronei, ed è registrata nell' Archivio della Regia Camera.

(b) Il Privilegio Originale spedito addì 18 del Mese di Luglio del 1534 esecutoriato dalla Reg. Camera addì 3. Marzo dell' anno 1538 si conserva nell' Archivio della Regia Camera, e copia autentica è presentata in 2<sup>da</sup> fol. 120. ad 137., e si può leggere fol. . . .

e IV; e dell' Inclito Padre della Maestà dell' Invitto nostro Regnante (a).

In seguola de' quali Regj diplomi, esecutoriati sempre dal Tribunal Supremo del Collateral Consiglio, uguale n'è stata sempre ordinata l'osservanza dal Tribuna della Reg. Camera, con isgravare in tutte le generali numerazioni del Regno i fuochi de' Coronei dalle Università, ove si trovavano numerati, talche queste non portandone il menomo peso alla Regia Corte, non molestassero que' particolari per i soliti pesi di collette, o gabelle. Così si osserva nella prima numerazione fatta dopo la loro venuta nell' anno 1562 ad 1597; nel primo de' quali due tempi trovandoli essi in Melfi i Nobili Coronei, che abbiam rammentati, e numerata quella Città per 1571 fuochi, come se ne appurarono 30 Coronei, se ne spedì immediatamente l'ordine al Perceutore di Basilicata, che tenuta avesse tassata la Città di Melfi per soli fuochi 1545, stante la predetta deduzione de' fuochi 30 con

B

eston.

(a) Nell' anno 1620 si leggono confirmati i Privileggi de' Nobili Coronei del Re Filippo II nel processo de' Coronei di S. Costantino presso l' Attuario Innocenzo Maria Peluso in Regia Camera. La Carta Reale del Re Filippo III si osserva spedita a Madrid in data de' 20 Agosto dell' anno 1662 esecutorziata in Regno dall' Illustre Conte de' Pennaranda Vicerè, e suo Collateral Consiglio addì 25 Agosto 1663, come dall' Archivio della Regia Camera, ove si osserva parimente l' altra del Re Filippo IV.

La conferma di Filippo V si osserva finalmente nel Processo de' Coronei di Brindisi presso l' Attuario Innocenzo Maria Peluso, fol. 108.



*escomputarsene Pesatto* ( a ). Nell' altro tempo poi del 1597 come que' Nobili Coronei uniti con altri loro nazionali si portarono in quelle vicinanze stesse a fondare il Casale di Barile, ove invitarono da tempo in tempo de' regnicoli convicini per insieme più agevolmente convivere, numerata quella nascente Università in suochi 192, se ne dedussero immediatamente i 52 Coronei, che vi erano, con farsi simil ordine al Perceutore di Basilicata di tener tassato il Casale di Barile per soli suochi 149, stante la deduzione de' suochi 52 dedotti, con ordinarsi l' escomputo di docati 71. 2.  $\frac{1}{4}$ , pagati prima d' essere ammessa la deduzione sudetta, come tutto chiaramente apparisce dagli originali documenti nell' Archivio della Regia Camera conservati ( b ).

L' istesso potriamo facilmente noi dimostrare per l' altre Università tutte di questo Regno, ove vi sono Coronei, ma siccome il solo onore abbiamo di difendere le ragioni di que' Nobili Coronei, che nel Casale di Barile si ritrovano, perciò quantunque parlandosi di questi, la ragion si deduca per la causa commune, per quanto a i fatti però si appartenga, ne tesseremo  
la

( a ) Sono queste le proprie parole degli ordini della Regia Camera spediti in tempo del Luogotenente D. Andrea Pons de Leon, essendo Commissario il Presidente Segura addi 22 Settembre 1562, come dall' Archivio della Regia Camera.

( b ) Questo decreto di deduzione per i Coronei di Barile fu spedito dalla Regia Camera addi 15 Dicembre 1574 essendo Luogotenente D. Bernardos de S. Cruce; e Commissario il Presidente Alvarez.

la serie sol cronologica, ch'è propria de' nostri principali ( a ).

Esentati questi sicchè nella prima numerazione del 1572. ad 1597, siccome quasi un secolo appresso si procedè alla nuova numerazione di tutto il Regno sotto il famoso Reggente Tappia nel 1663 ad 1690, furono parimente in questa dedotti tutti que' Nobili Coronei, che in Barile si ritrovarono, quantunque fusero allora accresciuti i suochi, oltre il numero di 80, come si osserva dagli atti di quella deduzione presentati nel processo della causa presente, dalli quali apparisce come una tal deduzione si fece in quel tempo con pienissima cognizione di causa, non solo su' l' merito de' privilegi, ma sulle persone ancora de' privilegiati, delle quali una per una provò la sua particular discendenza da quei primi venuti da Coroni, in contraddittorio giudicio co' l' Fisco, e coll' Università ( b ).

Or quelle stesse famiglie per l' appunto nell' enunciata numerazione dedotte sono quelle, che compongono presentemente il ceto de' Nobili Coronei nel Casale di Barile, secondo apparisce negli atti dell' informazione presa per parte loro in questa causa ( c ). E

B 2

po-

( a ) Per quanto tocca la fondazione del Casale di Barile fatta da i Coronei si possono osservare i Capitoli tra l' Illustrissimo Principe di Torella Padrone di quel luogo, ed essi stessi; come ancora gli Sinodi Diocesani antichi della Diocesi di Melfi sotto al Vescovo Scaglia, e de' Franchi.

( b ) Si osserva questa deduzione nel Processo fol. 138 ad 160, ove si possono osservare nominatamente tutte famiglie di quelle persone, che sono in questo presente Giudizio.

( c ) A fol. 5 ad 120 si osservano le prove di tutti i particolari Coronei per le rispettive legittimazioni delle loro persone.



potriamo qui conferire questi presenti Coronci con quelli del 1663, ed unire gli antenati di questi, che in quella informazione si spiegano, così bene a quell' istessi del 1663, come per i loro maggiori si son fatti veder quelli uniti a que' primi venuti dalla Grecia; ma lungo tedio recariamo, e superfluo, giacchè dagli atti stessi con picciola riflessione può osservarsi.

Tra questi due estremi delle reali concessioni, confermate sempre dopo Carlo V da tutti i suoi Serenissimi Rè successori; e dell' osservanza dimostrata dal Regio Fisco con dedurli espressamente alle Università nelle Generali Numerazioni, ove legittimato avessero le loro persone: osservandosi tutto questo adempiuto a prò de' Nobili Coronci di Barile, non dovrebbe esservi per loro altro motivo di dubbio in questo affare. Eppure dove questo non si è mai affatto mosso da chi si poteva, ch' è il solo Principe, il quale solamente, come ha l' esenzioni concedute, può derogarle; si vede uscita in campo l' Università degl' Italiani Regnicoli, e senza, che a lei punto nuoccia il godimento di tali franchiggie, come abbiamo osservato nelle deduzioni; per la sola invidia del bene altrui, e per affio privato di pochi, che alle private vendette vogliono il publico interessato, fa istanza nel Tribunal della Regia Camera, che sian dichiarati soggetti a i publici pesi tutti, *ut ceteri Cives* (a). E quel che fa  
l' og-

(a) *All' Università non appartiene affatto vedere de virib. di queste immunità, perchè non cedunt in damnum Universitatis, sed in damnum Fiscus, giacchè coll' esserli dedotti questi fuochi immuni, il Fisco ne sente la diminuzione, e l' Università per essi non porta verun' aggravio; e perciò dovrebbe espellerli a limine judicii ob carentiam actio.*

l' oggetto della maggior maraviglia si è vederli nel presente giudizio persone *de quarum jure non agitur*, inferirsi tanto contro de' Nobili Coronci, da' quali furono un tempo nel proprio loro territorio ricevuti, e trattati così bene, che avanzatissi poscia nel numero, e nelle facoltà, attentano presentemente di opprimerli con fare le cose tutte a lor bell' agio (a).

Il di loro maggior numero l' ha portato il publico Governo nelle mani, talchè dovendo esser a forza governati i poveri Coronci da' loro stessi contrarj, si veggono soggiacere ad esorbitantissime tasse, che capricciosamente l' impongono, laddove per questo niente l' Università ne vien caricata alla Regia Corte, coll' espressata deduzione. Infatti da che s' incominciò questo presente litigio da' Cittadini Italiani nel 1741, essendosi da' Coronci continuati i pagamenti per la sola rata delle spese comunitative, secondo il solito, che fecero costare dalla Regia Udienza delegata, si andò sempre più crescendo il livore, finchè nel 1748 essendo dal Governo Italiano eletti apposta i Deputati anche Italiani per le collette, si cominciarono ad aggravare smisuratamente, con imporre, come fin oggi fanno, la somma di duc. 40, e 50, a chi nommai più di 30, o 40 carlini pagato ha sempre per la corrispondente rata delle spese comunitative (b).

Ma

---

*actionis, e per l' eccezione: tua non interest. Così in termini terminanti Goffredo di Gaeta super Rit. Reg. Cam. rubr. 2. num. 287. & DD. ap. eum*

(a) *I Coronci non sono più di 63 famiglie, come sul. 5 ed 120, laddove tutto il dappiù del Paese, che farà anime è di Gente Regnicola Italiana.*

(b) *Gli Eredi del fu D. Domenico Antonio del Prete spcialmente si veggono da due anni in qua tassati in duc.*



Ma essendo noi sotto al felicissimo Governo del Glorioso nostro Monarca Regnante, il qual con egual magnanimità, e munificenza, premia i meritevoli presenti Eroi, e degli estinti ne sostiene in persona de' posteri i Privilegj, come non abbiamo motivo da dubitare, che la sua Reäl clemenza non abbia i nostri Privilegj ad abolire nella maniera, che gli Avi suoi l'han confirmati; così siamo certi, che non sentirà le invidiose istanze dell' Università, cui niente appartiene: con farla condannare alla restituzione di tutto l'indebito esatto con i danni tutti ingiustamente inferiti. Ed acciocchè questo Gran Tribunale della Regia Camera, ch'è l'organo per cui la Real sua mente dovrà a noi comunicarsi, resti nella piena intelligenza di quanto si tratta; brevemente col nostro inculto stile andremo esponendone la materia, con dar prima un picciol saggio dello stato presente della causa.

**S**I mosse questo litigio dall' Università di Barile fin dall' anno 1741, come abbiamo rammentato. Commessane l'informazione dalla Reg. Camera all' Udienza Provinciale di Matera (a), da questa si spedì il Magn. D. Mariano Attanasio per accaparla in Barile. Ivi  
si co-

*duc. 40, e 50, quando da' libri presentati in adis, dalle prove fatte nell' informazione, e da quel che gli stessi contrarj dicono, non han mai pagato più di ducati 4. Proportionatamente si trova fatta la stessa oppressione agli altri Signori Coronei Beneficenti, contro al solito che apparisce dagli Atti.*

(a) Process. fol. 1 ad 6 ove al foglio 2 si leggono le Provisionsi della Regia Camera de' 7 Giugno 1741 ordinanti alla Regia Udienza, che esibendosi da' Coronei i Pri-  
vile-

si costò il titolo dell' esensione de' Coronei con i Privilegj presentati (a). Si se vedere l' osservanza, in cui li manteneva la Regia Corte colla deduzione de' fuochi (b). Si legittimarono le persone de' particolari (c), e finalmente si se costare il solito de' pagamenti esatti da essi Coronei nella sola rata delle spese communitative (d). Dagli Italiani non solo, che non potè controcavarsi queste evidente verità, ma dippiù con un atto publico di ben 100, e più persone Italiane si confirmò l' istesso con dichiararsi, che se l'Università garantita da' pochi prepotenti Cittadini, sosteneva il contrario, era questo un particolare livore, cui essi nominali accontentivano (e).

Tra-

*vilegj, e costando di esser descendenti dagli antichi, abbianli quelli ad esercitare minutamente con farli trattar franchi, ed immuni da tutti i pesi.*

(a) Fol. 161 & fol. 120; E' l' Suddellegato Attanasio si fa carico di essergli stati esibiti da tutti i Coronei particolari i loro rispettivi Privilegj originali a' loro antecessori conceduti, e dalla Regia Camera esecutoriati fol. 62.

(b) Fol. 5 ad 120 ove ciascun Coroneo ha articolato, e provato la sua discendenza da quelli, che furono esenti per Coronei nella deduzione dell' anno 1653 fatta con discussione di causa.

(c) Fol. 138 ad 160 colla discendenza di ciascun particolar Coroneo.

(d) Gli stessi Testimonj, che si leggono aver deposto sulla legittimazione delle loro persone han deposto su questo solito di esser sempre stati immuni i Coronei.

(e) Si legge quest' Atto publico concepito con espressioni troppo chiari a favore de' Coronei nel foglio 6, e 7 fatto da' Cittadini tutti Italiani fatto al dì 26 Febbrajo 1741.



Trosmessi questi atti nella Regia Camera s' interpose decreto dall' Illustre Signor Conte Coppola , allora Commessario , con cui sotto al dì 18. Luglio 1748 : si ordinò , che i Nobili Coronei avessero continuati a pagare interinamente per quello in cui si trovava il solito , con spedirli la monizione su la causa Principale ( a ).

Nell' appuramento di questo solito andò sù sopra la ragione de' Coronei ; Imperocchè siccome nell' Università di Barile per farsi il pieno de' pagamenti alla Regia Corte de' Fiscali , e delle spese forzose , si eliggono due Deputati , i quali a loro arbitrio , ed a battaglia ( b ) ; come essi dicono , impongono le collette a' Cittadini ; quantunque in differenti somme , pure senza mai spiegare la causa de' pesi fiscali , o forzosi ; Perciò non poterono fondare la loro intensione i Coronei con i testimonj , che deponessero , esser eglieno stati tassati per le sole spese communitative . Ma av-

valen-

( a ) I termini del decreto fol. 218 sono questi : Per Illustrem C. mitem D. Cesarem Coppola &c. : quod mo-  
neantur partes ad audiendam providentiam per R. Ca-  
meram , & interim citra præjudicium jurium partium ,  
& donec aliter &c. : Curia Terræ Barellis verificet , si  
Cives Coronenses solverint tam onera ordinaria eorum  
respective seculariorum , quam pro bonis , quæ possident  
in Territorio ; & tali casu continuent solutionem ; Ve-  
rum si solverint tantum pro bonis , solvant pro bonis  
tantum juxta taxas ; & si aliquid fuerit ultra excedum  
restituatur .

( b ) Questo grande abuso d' imporre le collette nell' Università di Barile vien provato dagli Italiani stessi nell' artie. 1. del loro Informo con i Testimonj suddi quello fol. 236. 238. 39. 41. &c.

valendosi questi di tal confusione per pescar nel torbido , come si suol dire , ingombrarono di maniera la mente di chi dovea decidere , che ne uscì questo bellissimo decreto : *Stante verificatione facta per Universitatem Terræ Barellis solutionis onerum universalium in confusum per Cives Coronenses ejusdem Terræ solutorum in beneficium Universitatis , prædicti Cives Coronenses continuent solutionem juxta taxam , donec aliter fuerit per R. Cam. provisum ( a )* . Decreto , che oltra all' esser nullo da se stesso , secondo i termini legali ( b ) ; si sospese col giuridico rimedio delle nullità presentate . Sì ; decreto l' appellamo noi solamente , sapendo per altro non aver per tale l' Imperadore Antonino una *contercie di parole* , che non impone fine al punto della controversia , ma si resta con dichiararla confusa ( c ) . E non poteva assicurarsi del solito nel fatto stesso , che concorrevva nella causa ? Già in questa fu articolato , come i Nobili Coronei eran benefanti , ed alcuni specialmente , come i Signori della famiglia *Prete* , della famiglia *Mazzetta* , *Altinati* , *Grimolizzi* , ed altri , possedevano più beni rispettivamente de' più benefanti Italiani ( d ) ;

C

e che

( a ) fol. 249. si offeriva il decreto della Corte locale di Barile del dì 13. Dicembre 1748. previo voto del Consultore de' Cillis .

( b ) l. 1. & 2. ff. de re jud. Non est enim decretum ubi questio non dirimitur l. Post rem judicatam eodem .

( c ) Antonino in l. 2. C. eod. tit. : Res judicate si sub pretextu Computationis instaurantur , nullus erit litium finis . E così è addivenuto per questo decreto .

( d ) Che proportionatamente i più benefanti Coronei sian più facoltosi de' più benefanti Italiani si prova con i Testimonj .



è che all' incontro le somme a quelli tassate eran nel terzo , o quarto meno di quello appariscano tassati rispettivamente gl' Italiani (a) . Dunque per infallibile conseguenza si deduce , che 'l solito era di non far loro pagare tutti que' pesi , a' quali gl' Italiani contribuiscano , ma per una sola porzione corrispondente alle spese communitive .

Questa proposizione è irrefragabile , posta la verità della minore : E noi per maggiormente fondarla dopo aver fatto costare nell' informazioni , come i Coronei possiedono assai più beni degli Italiani , e ciò nonostante in molto più inferiori somme si trovino ordinariamente tassati , abbiamo fatta fare relazione dal Magn. Attuario di questa causa , *pravo ordine* del Supremo Tribunale della R. Cam. in grado di tutti i rimedj confermato (b) . Ed in questa si dà carico il relatore di ben cinque libri originali di Collette ,  
ne'

---

*Stimonj sull'art. 5. fol. 259. 261. 266. 268. &c. ne dagl' Italiani si niega , ma si ricorre a motivi di asserita prepotenza , come nel loro artic. 3.*

(a) Il solito delle collette si è , che facciansi due Rubriche separate , in una delle quali si notano gl' Italiani ; e nell' altra i Coronei ; e così si costuma da moltissimo tempo quantunque per forza ne fusse stato disturbato il solito dagl' Italiani , come si è provato su gli articoli 5. 6. 7. & 8. fol. 254. &c.

(b) fol. 314. ove apparisce il decreto del fiat relatio su de' libri da noi accennati , e bisognò farsi confirmare questo decreto per R. Cam. sotto al dì 18. Settembre 1749. per la ripugnanza de' contrarij , che non volevano si fusse scoverto questo fonte , onde a' Coronei scaturisce così chiara , e limvida ragione , come si vede al fogl. 325.

ne' quali quest' stesso solito apparisce , e quelch' è più , inalterabilmente l' istessa proporzione si trova continuata nelle tasse a favore de' Coronei , *etiam post litem motam* , come da quella tutto chiaramente apparisce (a) . Ecco svanita la confusione del solito , che se non si seppe in altro tempo discernere , ben la discernerà a nostro favore la sopraffina intelligenza degl' illuminatissimi Ministri , che devono in questa causa decidere .

Ma dovendosi presentemente da questo illuminatissimo Tribunale , prescindendo dal solito , giudicar sul merito della Causa Principale , ch'è quando dire del fondamento di questa loro immunità per ordinarne poi l' osservanza anche nel caso non si trovasse esattamente eseguita a lor favore ; Perciò dall'aver dato un picciol saggio dello stato presente della Causa , passiamo a far vedere debolmente con quanta ragione tutte queste esensioni si pretendono da i Coronei , e con quanta ingiuria dall' Università loro si controvertono .

---

(a) La Relazione dell' Attuario Orfini si legge al fogl. 329. , ove si fa carico della cennata differenza delle tasse tra gl' Italiani , ed i Coronei per tutti gli anni nella maniera detta di sopra ; e dippiù si riferisce , come in quelli stessi libri appariscono firmate le differenti Tasse da' Sindaci , ed Eletti , cioè furono sempre Italiani .

Or sotto di queste due Rubriche , oltre le pruove fatte per i tempi più remoti : si osserva da' libri presentati negli atti degli anni 1544. 1545. 1546. e 1548. che  
sono



*Sono post litem motam , come i benefanti Coronci pagavano il terzo di quel che contribuivano i Benefanti Italiani , quantunque questi possedano meno beni di quelli , com' è notorio , e da' contrarj non si niega ; così per esempio :*

Nel Libro dell' anno 1544.

Sotto la Rubrica degli Italiani si vede .	Sotto la Rubrica de' Coronci si legge .
D. Pasquale Lioi tassato in duc. ——— 12.	D. Domenico Antonio Prete in duc. ——— 4.
D. Gianfaverio Mazzuca in duc. ——— 11.	D. Pietro Prete in duc. ——— 3. 20.
Leonardo Calviello in duc. ——— 11.	D. Giuseppe Grimalizzi in duc. 2.

*Negli anni successivi si offerva costantemente la stessa proporzione , come idtu oculi si può vedere su de' libri suddetti , eppure non solo questi benefanti Coronci sono più facoltosi di que' benefanti Italiani descritti ; ma anzi il solo D. Domenico Antonio Prete possiede assai più beni , che tutti tre quelli insieme uniti . Dunque nel solito de' pagamenti si offerva la differenza tra gl' Italiani soggetti , ed i Coronci immuni .*

Ove

Ove della potestà non si dubita nelle Reali Concessioni , devon queste assolutamente determinarsi dalla volontà del Principe concedente . Questa deve averfi per l'unica , e sola norma del ditor vigore , estensione , e durata (a) di maniera , che nommai esser possavi luogo ad altra quistione , secondo l' insegnamento del Giurec. *Ulpiano* (b) , salvo che a quella : *se abbia cost il Principe voluto* . Quindi è , che venendo i nostri DD. del Foro al disame dell' interpretazione de' Privilegj , hanno costantemente insegnato , non doverfi allontanar mai da quel vero , e stretto senso , che nasce dalle semplici parole de' Privilegj , prese di maniera , che ciascuna qualche cosa significhi , senza , che se ne creda posta veruna superflualmente , ed invano (c) . Egli è questo sentimento del Giurec. *Africano* , che in ogni disposizione *verborum interpretatio ea sumenda sit , ut nihil frustra adjectum videatur* (d) ; e sù di questo son degni da osservarsi *Cujac. ad Afric. 6. e Anton. Goveano* nelle sue lezioni (e) , da' quali è passato poi un tal sentimento per

C 3

massi-

(a) *Puffendorf. de Jur. natur. & gent. lib.1. cap.vi. de Norma actionum §.1. Potestas precipientis , ubi voluntatis suæ decretum significavit , obligationem subdito affert , omnino juxta prescriptum suum faciendi .*

(b) *Ulpiano in l. in conditionibus , de conditionib. & demonstrationib. , e ne' termini de' privilegj si offerri Bartolo in l. cum scimus n.7. C. de agric. & censib. & Soccin. conf. 18.*

(c) *Cap. Quia circa , de Privilegiis , l' Balista , ad Trebellianum DD. ap. Alexand. conf.95. num.9. vol. 2 , Decio in conf.113 , e Belluga in Speculo Principum rubr.45. n.1.*

(d) *Africano l. si quando , de legat. & fideicomm.1. & l.84. §. 4. eod.*

(e) *Goveano lectionum juris lib.1. cap.1. num. 9. & Dioniso Gotofr. in d. l. si quando ,*



massima certa nel Foro , ed usitata nello stile di giudicare , come ce ne assicura il nostro Reg. *Moles* (a).

Posto così stabile fondamento , inconcussa per ogni parte , e stabilissima sembrar deve la grande estensione dell' immunità de' Nobili Coronci a chiunque con quelle legali massime prevenuto , si faranno avanti le parole del di lor Privilegio , espresse dall'Imperador Carlo V. in questa maniera : *Civitatem , & Universitatem = Coronci = francam liberam , & exemptam facimus , & decernimus , ad omnibus , & quibuscumque juribus , & vexigalibus , nobis , & nostra Curiae pertinentibus tam ordinariis , quam extraordinariis , super quibuscumque rebus , & fructibus cujuscunque qualitatis fuerint , qua ex dicta Civitate , & ejusque Territorio perveniant , & gaudeant omnibus Juribus , quibus Liparoti hactenus gaudere consueverunt &c.* (b) . Fin qui parla l'Imperadore dell' estensione , che intende concedere alla sua Città di Coronci , trovandosi nel suo dominio : passa d'indi a concederle personalmente a tutti i Cittadini di quella per ovunque si trovano :

(a) *Moles* de immunitate fundi. fiscalium §. 2. quest. 6.

(b) Questi sono i Privilegi conceduti a i Liparoti dal Serenissimo Re Ferdinando di Aragona nell'anno 1503. in più Capitoli , che contengono tutte le specie dell' immunità : noi qui ne riferiremo un solo , che è il seguente come del Processo fol. 122. Si degni detto Illustrissimo Signor Cotsalvo Ferrandes , come Capitano , e Luogotenente Generale della predetta Maestà Cattolica , farli immuni , ed esenti di tutte , e singole ragioni , dritti , Gabelle , Dogane , Passaggi , Scasagi , Ancoragi , Dazi , Exiture d'oglio , Guardie di Porto , Gabella del mal denaro , Gabella di Seta , de Sartia , de Scatola , vilanze , Peso , misura , di uno per cento , e di qualsivoglia altro

vano : *Neque ullo unquam tempore possit , aut debeat dicta Civitas , aut illius singularis modo aliquo molestari , sintque incola dicta Civitatis Coronci , & illius Casalium , fidem nostram retinentes , & observantes , liberi , & immunes perpetuis , ubique regnorum , & dominiorum nostrorum , a quocumque jure , gabella , vexigali , impositione , & alio quolibet jure ordinario , & extraordinario , statuto , vel statuendo , debitoque seu debendo , ratione quarumcunque mercium .* Infine l'Imperadore viene specificamente a farsi carico dell' abbandono fatto da' Coronci della propria patria con tutti i loro beni per amor della sua fede , onde si muove ad un così ampio Privilegio , che in questi termini conchiude : *& aucta Civitas ipsa Corone reperitur impresentiarum in posse Turbarum gentium , per quod multi Coroneses , Nostra Majestati fideles , exules a dicta Civitate , & privati omnibus bonis , qua possidebant , venerunt ad habitandum in presenti Regno pro servanda fide , & fidelitate ; Propterea nobis supplicare , quatenus dignaremur eisdem concedere , quod pro tempore ,*

altro pagamento quovis nomine nuncupato ; come da tutti gli altri antichi soliti , imposti e da impicere sopra di qualsivoglia robbe , mercanzie , e cose di qualsivoglia natura tanto per mare , che per terra in tutte , e singole le Città , Terre , Castelli , Porti , Piazze , Campi , Passi ; per tutte le Provincie , che dette Cattoliche Maestà hanno , e tengono in Calabria , in Puglia , e per tutto lo Regno citra Pharom , tanto si sono di dominio , quanto si sono baronali ; in tutti i dritti , e pagamenti che spettano tanto alla Regia Corte , quanto a i predetti Baroni , Conti , Duchè , Marchesi , Prencipi , Università , Particolari persone , ed altri qualsivoglia Officiali &c. Placet Ill. Dom. Locumtenenti. Placet Dom. Regi.



poſſe, quo habitabunt in preſenti Regno pro ſervanda fide, & fidelitate, poſſint uti, frui, & gaudere immunitatibus, & franchigiis prædictis: Nos ipſorum ſupplicationibus tamquam juſtis; benigniter inclinatis, præcipimus, & mandamus vobis omnibus ſupradictis, & cuilibet veſtrum, quatenus ſervata forma præinferorum Capitulorum; immunitates ibi contentas omnibus Coronenſibus in preſenti Regno commorantibus ad unguem, & inviolabiliter obſervetis, & exequamini, & ipſorum immunitatibus uti, frui, & gaudere permittatis = ad beneplacitum Cæſaræ M., & non aliter &c. (a)

Or ſe è vero, che le parole ſiano manifeſtazioni dell'interna volontà di chi ſpiega (b); non può dirſi altrimenti dopo aver lette l'eſpreſſate parole del Privilegio, ſe non che, eſſere ſtata mente dell'Imperador Carlo V. di abolire tutti i ſuoi dritti Fiſcali, toccanti le perſone de' Coronei. Che l'eſpreſſioni ſiano nella maniera appunto da noi rapportate, non ci ſi pone in dubbio da' noſtri ſteſſi. Contrarij, nè da chiccheſia ſe ne potrà mai ſoſpettare alterazione, conſervandoſi queſta genovina ſemplicità di parole in tutti gli antichiffimi reali diplomi, che in quel tempo furono a' più Capi de' Coronei ſpediti per loro onoriſcenza, ed oggi ancora autentici ſi oſſervano non ſolo nella Terra di Barile, ma in tanti altri

(a) Coſi ſi legge nell'antico diploma originale firmato da Carlo V., che ſi conſerva nell'Archivio della Reg. Cam., di cui copia autentica ſia preſentata negli atti fol. 120.

(b) Puffendorf. de jur. natur. & gent. lib. iv. cap. 1. de ſermon. §. 1., e Mr. Locke, Eſſai Philoſophique livre troiſiem. des Mots. chap. 1. §. 1. & 11.

altri luoghi del Regno, come in Brindèſi, in San Conſtantino, S. Demetrio, ed altri, che l'han preſentati ne' loro Atti in Regia Camera. Sicchè non ſiamo nella neceſſità d'avvalerci delle regole diplomatiche del Mabillone, non vedendo forger contra di noi verun Germonio (a), che poſeſſe in dubbio l'autorità, e la fede delle noſtre Carte antiche, le quali peraltro ſon pur troppo ſacili ad eſſer diſeſe, ove avvenga, che contraſtate ſiano capriccioſamente, colle troppo note regole additateci da Giovan Clerico nella ſua Arte Critica, e da Giuſto Fontanini in Vindiciis Antiquorum diplomatum (b).

Valendo dunque il noſtro raziocinio a dedurre la Realmente del conſeſſore dall'eſpreſſioni del Privilegio, ſiam certi, che ove non ſi voglia far violenza alle verità, debba intenderſi l'eſenſion de' Coronei generalmente da tutti i peſi fiſcali, talche per eſſi affatto non ve ne ſiano. E coſi hanno inſegnato gli ſteſſi noſtri Dottori del Foro (c), preſſo le veſtigia de' quali dandoci a riſettere ſin da prin-

(a) Queſto Padre Geſuita inforſe contro l'Opera diplomatica del Mabillone ponendo in dubbio la fede di tutte le carte antiche della Francia nella ſua opera intit. Diſquiſitiones de ant. Reg. Franc. diplom. Pariſ. 1703., cui il Mabillone riſpoſe col libro intit. Supplementum ad libr. de re diplomatica Pariſ. 1704.

(b) Impreſſe a Roma 1705, e ſullo ſteſſo ſoggetto Pietro Conſtant. in lib. tit. Vindiciæ manuſcriptorum. Romæ 1706.

(c) Baldo in Cap. Imperialem num. 19. de prohib. Feud. alienat. Alexand. conſ. 95 num. 9 vol. 2 Felie. in Cap. ſi cautio num. 39 de fide inſtrum. &c.



principio il ridetto Privilegio , andaremo sempre a concludere questa generale esenzione . Nel principio riflettiamo alle persone , cui dirigendosi il Privilegio , si ordina non molestarsi i Coronel . E chi sono queste ? Tutte universalmente quelle , che all' elazione de' varj dritti fiscali preiedono , anzi dippiù vi sono anche quelle , cui per avventura si trova donato , o venduto alcun dritto Fiscale , come sono i Baroni : Eccone le parole (a) . *Illustribus , Spectabilibus , Magn. , Nobilibus , & Aregiis Viris , hujus Regni Camerario , Secretis , Magistris Portulanis , Gubernatoribus , Doaneriis , Fundacheriis , Casceriis , Cabellotis , Passageriis , Commessariis , Platearum , Schapharum , & passuum custodibus , Universitatum Sindicis , & aliis Officialibus quibuscunque tam demanialibus , quam Baronum .* A quali ultime parole attenendoci noi : *aliisque Officialibus quibuscunque tam demanialibus , quam Baronum* , senz' altra pruova avriamo già stabilita l' esenzione generale ; Imperocchè secondo tutto giorno osservamo costumarsi in Regia Camera , che per esentarsi tal' uno da qualche particolare gabella , se ne spediscono gli ordini diretti agli Officiali , che alla tal gabella preposti sono , acciò quello non molestassero ; così parimente ove a tutti gli Officiali di tutte le gabelle , e Regj dritti sono questi ordini diretti colla clausola generale , importano *re ipsa* l' esenzione totale : essendo cosa contraddittoria , stimarsi tal' uno soggetto alle gabelle , ed inibiti i gabelloti di poterla esiggere .

Que-

(a) Così si legge nel principio del Privilegio , come negli Atti .

Questo si deduce evidentemente a prima vista del titolo stesso de' nostri Privilegj ; ma che diremo se per poco anderemo a riflettere l' espressioni , che nel corpo di quelli si contengono ? Osserveremo senza dubbio confessarsi da ogni un , che liberamente voglia del suo raziocinio avvalersi , che se con quelle espressioni non s' intende conceduta una totale immunità generalissima , non abbiavi come si possa in altre parole più chiaramente spiegare . E se per la natural ripugnanza di non creder mai a noi stessi ove altrimenti vogliamo : non convincesse taluno l' intima ragione del suo stesso raziocinio ; non si potrà certamente resistere all' autorità de' più classici nostri DD. , i quali in materia di simili espressioni di privilegj , così han pensato , e così a noi ne han lasciati gli insegnamenti . Ecco la prima espressione , che dovrebbe esser l' unica a persuader chicchessia : *liberam facimus ab omnibus , & quibuscunque juribus , & vectigalibus , nobis , vel nostra Curia pertinentibus , tam ordinariis , quam extraordinariis .*

I pesi Fiscali si denominano variamente or col nome di Vettigali , or di Dogane , o d' Imposizioni , ed or altrimenti . Giacuna di queste espressioni quantunque l' uso particolare abbia ristretto ad una particolar specie di contribuzione , è valevole nondimeno per la sua origine a spiegar l' intera universalità di tutti i pesi fiscali (a) ; Ma per torre ogni dubbio l' Imperatore volle

(a) Vectigalis nomen ( Gaddo sulla l. 17. n. 13. de verb. signif. ) generale est , & significat quidquid emolumenti , ac compendii ex quacunque re ad publicum usum capitur , & exigitur . Cujacio ha per così generalis



volle servirsi di que' termini legali ; che impottano la spiegazione piena , e comprendono sotto diloro tutte le altre specie di espressioni particolari : *ab omnibus juribus* . E qual peso fiscale può mai additarsi , che non sia *Giuffo del Principe* ? Si additi pure , e da questo ne vada esente l'immunità de' Nobili Coronei . Dell' espressione : *Jura Fiscalia* , si avvalgono i Giuriconfulti , e gl' Imperadori nelle nostre Leggi , ove vogliono spiegare l' universalità di tutti i pesi fiscali ( *a* ) . Così si spiegano i più famosi nostri DD. che presso il gran *Cujacio* ponno osservarsi ( *b* ) , e questa è l' espressione solita de' nostri Tribunali , ove voglia additarsi la generalità di tutte le prestazioni fiscali , come è chiaro nell' intera Opera fiscale del famosissimo *Regente Molis* ( *c* ) . Or se l' espressioni de' Privilegj devosso prendersi per quel che significano , senza stimarsi , che sian poste a caso , ed inva-

le questa voce , che e' include pur la vigesima della eredità observat. 28 lib. 7 sull' autorità di Dione lib. 55 in actis anni 759. e di Tacito lib. 13.

Vedi la l. 13. de Publicanis l. 8. § 8 de pœnis l. 11 & tot. tit. C. de Vestigalibus .

( *a* ) In tutto il tit. del Cod. de Jure Fisci , ove *Gotofredo* num. 2 : Juris Fiscii vocabulo etiam privilegium Fiscii comprehenditur : porro Fiscus est cophinus , ejusque appellatione non sacrum tantum ærarium , sed & privatum Augusti , vel Augustæ continetur l. 1 de locat. pred. civil. l. 1 de collat. fund. fiscal.

( *b* ) *Cujacio* sulla l. 1. cit. Cod. de jure fiscii :

( *c* ) Decisiones Reg. Cameræ Summarie , che è l' opera di autorità maggiore nel nostro Foro nella materia fiscale .

invano ; e 'l significato della nostra espressione contiene la generalità di tutte l' esenzioni possibili ; non v' è motivo , per cui non abbia ad averli per universal l'immunità de' Coronei .

Così ragionando ci ha lasciato scritto quel fondatissimo Scrittore *de prestantia Regis Catholicæ* . *Camillo Borrello* , il quale al num. 60. del cap. 11. non sa trovare a qual peso mai debba esser soggetto chi è stato dichiarato immune dal Principe *ab omnibus juribus sibi , vel sue Curia pertinentibus* . *Klokio* quel tanto famoso Giurista feudale nel suo trattato *de Contributionibus* , ove viene a far parola dell' esenzioni generali , non altrimenti queste riconosce così ampiamente concesse , che nell' espressioni : *ab omnibus juribus , & contributionibus* . In tal caso , aver per sottoposto a qualche specie di contribuzione particolare chi con que' termini n' è stato generalmente immune dichiarato , egli è sentimento di quel grande Autore , che sia lo stesso , che far resistenza all' espressa dichiarazione della sovrana mente del Principe ( *a* ) . Così han fondato su i termini del diritto civile tanti ragguardevoli DD. che presso costoro ponno osservarsi , e presso *Brunemanno* su 'l codice ( *b* ) . Ne altrimenti insegnano i più illuminati del nostro foro . Il *Regente de Ponte* , e 'l *Regente Tappia* tutti e due ragguardevolissimi per la consumata esperienza nel giudicare , e per l' autorità delle loro fondatissime opere ( *c* ) , ci assicurano , che ove con

( *a* ) *Klokio* de contribut. cap. 9. num. 63.

( *b* ) *Bruneman*. super Codic. tit. 25. in l. ult. ove *Francesco d' Amaja* num. 5. ed altri .

( *c* ) *De Ponte* de potest. Proreg. tit. 4. § 1. num. 47 &c. *Tappia* cap. 4. num. 105. de Constit. Princip.



queste espressioni: *ab omnibus juribus nobis, vel nostrae Curiae pertinentibus*, abbia il Principe reso taluno esente, non resta per questi peso alcuno, cui s'intenda soggetto. Anzi come nel nostro Regno non tutti i pesi direttamente si pagano alla Regia Corte, ma molti alle Università, colle quali è la Regia Corte transatta, o alli particolari, nelle cui mani saran forse passati per donazione, o vendita; si spiegano di vantaggio, che da tutti universalmente s'intenda una tale esenzione o che direttamente, o che indirettamente alla Regia Corte si corrispondono, e per essa alle Università del Regno, suoi Baroni, o Particolari (a).

Questa esenzione della generalità, che comprenda tutte le contribuzioni, che o direttamente, o indirettamente alla Regia Corte si appartengono nella maniera, che abbiam ravvisato, oltrechè nasce dallo stesso principio, essendo uno il fonte, da cui tutti questi pesi scaturiscono, quantunque peracaso da i particolari si esiggano; l'espressioni de' nostri Privilegj ce ne fa vieppiù certi, e sicuri con venire ad individuare specificamente questa immunità anche da i pesi fiscali, che alle Università, a i Principi, Marchesi, Duchi, Baroni, o altre particolari persone in questo nostro Regno si appartengono. Così leggiamo in un de' Capitoli degli amplissimi privilegj, conceduti

---

(a) Vedi Capano de jure Adoræ cap. 15 num. 13 Cravetta conf. 294, ed altri sull'autorità del Cap. Si beneficia, de Prebend. in 6, e così fu deciso dalla Regia Camera sulla testimonianza del Reg. Moles, de immun. sanct. fiscal. qu. 6; con esserne eccettuato il solo peso dell'ospizio, quando però sia temporaneo.

ti dal Rè Ferdinando il Cattolico a i Liparoti, che volle espressamente l'Imperadore Carlo V, che valessero egualmente per gli suoi nobili Coronei, siccome *de motu proprio* gli fece inferire nel suo Real diploma (a).

Contenti noi d'aver sottoposte alla riflessione di chi saggiamente giudicar deve nella causa presente, queste espressioni, che per la loro ampiezza costituiscono le persone esentate nella libertà naturale di non riconoscere peso, o tributo veruno, ma solo la Real munificenza; volentieri intralasciamo le ulteriori parole, e spiegherò chiarissime de' nostri privilegj, dalle quali questa generale immunità si conferma. Potriamo far riflettere quell'ampissima espressione: *ab omnibus contributionibus tam ordinariis, quam extraordinariis*, giacchè tutti gli Autori, che trattano delle Fiscali contribuzioni, come le hanno divise in *ordinarie*, ed in *esstraordinarie*, hanno già dipartita tutta la diloro materia, senza, che ve ne resti altra parte (b); Potriamo comentare quelle parole: *super quibuscumque rebus*, con ripetere da i Giureconsulti Paolo (c), Ulpiano, e Cajo l'esenzion gran-

---

(a) Come si legge in quel Capitolo de i privilegj de Liparoti sopra riferito.

(b) Montano de Regalibus, v. Extraordinaria collatio num. 2. Borrello de præstantia Regis Cathol. cap. 18 num. 6 Arniseo de jur. Majest. cap. 2. n. 4 & 5 Moles cit. e con questo Ageta.

(c) Rei appellatio latior est, quam pæcuniæ, quæ etiam ea, quæ extra computationem Patrimonii sunt continet Paolo in l. 5. de verb. sign. Ulpiano in l. 23 eod. tit. Rei appellatione, & causæ, & jura continentur, e Cajo in l. 13 cit. loco.





grande di questa parola nel nostro dritto civile, sopra tutte le cose, che sian nel Mondo, e più propriamente sulle persone, e sulle robe così movibili, come stabili; le quali secondo generalmente sono gli oggetti de' pesi tutti fiscali, ove quelle da questi si sottraggono, restano per conseguente già tutti questi aboliti. Ma nel riflettere, che non poteva più spiegarli l'Imperadore, se non col dire alla perfine, che gli esentava da ogni qualsivoglia contribuzione, con qualsivoglia nome appellata, ed in qualunque maniera gli si dovesse (a); non sapranno certamente i nostri stessi contrarij rattrovar altri termini, come meglio significare un'immunità, ch'esenti da tutti i pesi generalmente. E perciò se con questi termini l'esenzion più generale si spiega, questa è per l'appunto quella, che a' nostri Coronei è stata conceduta.

Nè ci si opponga da chicchessia, che una così ampia immunità, che i pesi tutti fiscali comprenda, e patrimoniali, e personali, e di qualunque natura, non possa mai sostenersi nell'osservanza: con rammentare le proibizioni fattene dall'Imperador Costantino nella *l. vacuatis rescriptis, de decurionibus*, e dagli Imperadori Antonino, e Numeriano nella *l. munera*, e nella *l. neque tempore de muneribus patrimoniorum*;

men-

(a) Così dalle parole del Privilegio: Liberi, & immunes a quocunque jure, cabella, vestigali, impositione, ET ALIO QUOLIBET &c. Ed in quel Capitolo del Privilegio de' Liparoti: e di qualsivoglia altro pagamento quovis nomine nuncupato. Quali espressioni comentando specificamente Scipione di Costanzo presso Agea ad Molei §. 4 de Adoha num. 27 ne deduce l'esenzion totale, senza restarvi alcun altro peso eccettuato.

mentre tali savissime disposizioni sono state fatte per lo bene del publico, il quale non soffre, che l'immunità de' particolari abbia da riuscire in aggravio degli altri tutti. Perciò saviamente troviamo oltre dell'espressate leggi, stabilite queste stesse massime da i più gravi DD., e colle giudicature de' Tribunali Supremi: di maniera, che si è reso ovvio l'assioma nel Foro, *Privilegia sunt restringenda, quominus alios ledant*; Ma altrimenti avviene nel caso dell'immunità de' Coronei, la quale per quanto ampia, ed essa ella è, in niente aggrava l'altre persone sottoposte a i pagamenti, essendo sola in danno del Regio Fisco, come abbiamo osservato nelle deduzioni.

E vagliaci trà tutti gli altri per la nostra difesa il famosissimo *Belluga*, il quale trattando diffusamente questa particolar materia in quella sua opera intitolata *Speculum Principum*, sotto la rubrica 46. dopo essersi fatto carico di tutte queste leggi, ed autorità in contrario, avverte ad intenderli tutta'altrimenti la legal disposizione, ove la Republica, niente sente di aggravio per l'esenzion de' particolari, i quali sian dedotti dalla somma de' pagamenti, che contribuir si debbono annualmente al Principe (a). Allora come cessa il fine di quelle leggi, cessa altresì la di lor disposizione, come soggiunge nell'eruditissime note al lodato Autore *Camillo Borrello* (b);

D

E tan-

(a) *Pietro Belluga*, e presso lui *Giovanni de Imola* in cap. 2 de imm. Eccles. *Guglielmo* in *Speculo tit. de Censib. ex l. Creditores C. de pacis, & l. fin. C. si contra. jus. vel utile publ.*

(b) *Borrello* lit. E. ubi *Bologneta* conf. 1, *Bursato* conf. 16, & *Rolando a Valle* in conf. 100 num. 61 vol. 4.



E tanto è lontano , che più prevalga il sopradetto assioma nel Foro , che anzi vale il contrario , che *Privilegia Principis late sint interpretanda , quo plus profint privato contra Fiscum* ; ed è l' istesso *Belluga* , che lo sostiene coll' autorità delle leggi , e de' DD. , sotto la rubrica 29. ; E così devonfi intendere tutti que' DD. , che parlano per la restrizione de' Privilegj , come que' rapportati dall' altre volte lodato *Reg. Moles* alla qu. 4. *de immunitate functionum Fiscalium* , ove dopo aver fatto vedere come nommai l' esenzioni ordinarie debbano rendere immuni gli esenti da i pesi patrimoniali , acciocchè per l' utile privato non ne resti aggravato il pubblico ; ne eccettua poi nella fine il caso del Privilegio particolare , con cui l'immunità va a cedere *in damnum Curia* solamente , come è nel caso della nostra immunità , per esser dedotte dalle numerazioni le persone privilegiate : ne' quali termini appunto fu così deciso dal Supremo Tribunale della Regia Camera , la cui autorità ci toglie la briga di produrre altre dottrine , che pur sarebbono moltissime .

Non essendovi adunque cosa che possa mai indebolire la fermezza di questa concessione così generale , ed ampia , giacche con gli usati termini di espressione generali è stata spiegata dalla Real Munificenza di chi l' ha voluto concedere sopra tutti i dritti , e contribuzioni a se appartenenti ; par che resti saldissima la ragion de' Coronei , sulle chiarissime espressioni de' loro Privilegj : tanto maggiormente , che viene avvalorata dalla deduzione delle lor persone , che siccome per questa non si rendono gravose al Pubblico dell' Università ; così non avrà mai ella giusto motivo di contrastarne , come fa ora , la validità , e l'estensione . Ma da questa facciam noi passaggio *alla durata* , per ovviare alle difficoltà , che si pro-

si produrranno forse da i nostri Contrarj , cui altro non può restare per sostenere la loro intrapresa , che ove non più ponno dubitare della fermezza , ed estensione de' nostri Privilegj , richiamarne in dubbio la durata in riguardo a i presenti Nobili Coronei . Egli è però questa un'impresa disperata , che già da se stessa va a crollare , o che giuridicamente si rifletta la natura di tali concessioni , che devonfi sempre considerare *in perpetuo* , o che riguardasi l' espressione de' Privilegj , che una tal perpetuità chiaramente dispone .

E per quanto appartiene alla natura di tali concessioni : *omni jure , & naturali , & civili* presso tutti è egualmente inconcusso , che abbianfi a stimare perpetue , e perennemente durevoli nella discendenza di coloro ; a' quali furono la prima volta compartite . Ce lo dica quel famoso iscrutatore del dritto di natura *Ugon Grozio* (a) : *Promissa quoque plena , & absoluta , atque acceptata naturaliter jus transferre demonstratum est , quod itidem ad Reges , non minus quam ad alios pertinet , itaut improbanda sit hoc quidem sensu , eorum sententia , qui negant Regem teneri unquam his , qua sine causa promissis .* Tanto importa la parola del Principe , il quale secondo è perpetuo , e durevole sempre nella Repubblica , quantunque i soggetti particolari l' uno all' altro si succedono , così perpetuo , e durevole esser deve

D 2

deve

(a) *Grotio* de Jure belli , & pacis lib. II cap. XIV §. IV , & *Puffendorf.* de Jure nat. gent. & civ. lib. VII cap. VI.

Vedi *Angelo* ad l. *Lucius* II , de evictionibus , & *Curtio Giuniore* al cons. 138 num. 8.



deve sempre ne' Successori quel che una volta il Principe dispose (a).

Ma, *etiam si sine causa promisit*? E che diremo quando si sia mosso il Principe a tali concessioni con causa giusta, anzi con causa tanto importante, che tutta la sua munificenza impegnata avesse alla ricompenza? Allora sì, che temerario si stimarebbe chi osasse dire altrimenti. Eppure questo è il caso nostro, in cui si sa qual fu il motivo, che mosse l'Imperador Carlo V. a proteggersi sotto i suoi auspici questa così fedele nazione. Vantino pur gli altri l'origine de' loro Privilegi dall'aver dimostrato alcun atto di servitù in occasione propria al Monarca: ne' rammentino altri il motivo dall'aver sovvenuto a tempo qualche particolare bisogno: si pregino altri infine di una qualche lor fortunata intrapresa, per illabilire una giusta causa a' loro privilegj, ma saran queste sempre di gran lunga inferiori a quanto oprarono i nobili Coronei, che siccome fu nel mondo un caso senza esempio, così per un motivo senza esempio ponno vantarsene nel richiamare a memoria le concessioni de' loro Privilegi. Ed in vero se la fermezza nella fede al Sovrano è la prima cosa, che ne' sudditi si richiede per lo mantenimento dello Stato; laddove avvenga, che le vicende a questo minacciano perturbamento, ella è la cosa, che più interessa il Sovrano per assicurarsi in se stesso dal timor de' Nemici. I sudditi ne devon esser gelo-

(a) *Gratio de Jure belli, & pacis lib. 11 cap. 19 §. 111, ove fonda la massima: Rempublicam esse immortalem sull' autorità di Giuliano Imper. in epist. pro Argivis, di Isocrate de pace, e di Tacito negli annali.*

gelosi fin collo spargimento del sangue; e quei, che l' loro spirito dimostrano fino a questo segno, siccome ponno vantarsi dell' azione più grande, e gloriosa, che uom possa fare in questo mondo, così obbligano il Principe nella maniera più stretta, che mai possa la ragion di natura, e delle Genti, ad esser grato co' Posterì, ne' quali la lor memoria rimane. Questa fu la ragione, che mosse l' ampia munificenza degli Imperadori Valenziano, Teodosio, e Costantino a mostrarsi così munificenti verso coloro, che i Padri, o gli Avi rammentavano estinti nelle di loro battaglie, come può vedersi sotto i titoli del nostro Codice, e dell' altro Teodosiano: *De filiis eorum, qui in bello moriantur* (a).

E sono altri i presenti nobili Coronei, che i veri discendenti da quei valorosi Popoli, che per serbar la fede al loro Principe soffrirono per ben due anni la ferocia Turco, che tanto più s' incrudeliva contro di loro, quanto si vedeva più dominante nella Grecia tutta, e sol essi mancargli al suo Trionfo? Quanti de' più forti loro antenati servirono di sfogo alla vendetta di Solimano in tanti sanguinosi assalti, tentati sempre invano sulla fortezza di Coron? Quanti la fame n' estinse nel lungo penosissimo assedio? quanti ne uccise la pestilenza, resistendo sempre saldi a questi stessi ultimi flagelli quei valorosi loro maggiori, per non man-

(a) Si veggia il Cod. Teodosiano nello stesso tit. e specialmente alla l. 3., e 11.

Le stesse disposizioni si osservano nella Sinopsi de' Libri Basilici 57. tit. 7.



car di fede al Sovrano ? Fin qui la costanza della fede fu bastantemente ammirabile , e fino a questo punto arrivò la fermezza dello spirito in quei Popoli , che per esempio di fedeltà vanta la Storia Greca , e Romana . E' il compenso di questa fede fino a tal segno dimostrata fin dove ha impegnata mai la munificenza del Principe ? Vegghiamolo ne' barbari , per esser già sicuri di quello , che detta a più savj , e culti la ragion di Natura . Cassiodoro rammenta (a) , che quel Re degli Ostrogoti Teodorico , quantunque da' gravi , ed innumerevoli tributi teneva oppressi i popoli a se soggetti , per le molte guerre , che sosteneva ; pur nondimeno n' esentò da tutti generalmente i Galli per la fedeltà in cui si mantennero tra la dubia sorte dell' armi di Attila , che recò sì gran terrore nell' Occidente . Allora sperimentarono quei popoli , che ben conveniva ridursi fin al termine della vita per serbarsi fedeli al Monarca , se da questo poi venivano rimessi , ed in facoltà , ed in onori ; come tra gli altri ne furono sovrabondati gli Arelatesi coll' immunità totale da' Tributi , dopo l' assedio , che fedelmente sostennero (b) .

Ma i Coronei non si fermarono a questo segno , oltrepassando il di lor coraggio la meta stessa di ogni fedeltà più costante , che è l'evidente , e vicino timor della morte . In preda di questa si diedero , quando già diminuiti nel numero , oppressi nelle forze , ed impediti in ogni maniera di difendersi , si esposero tutti ad un general sacrificio di fedeltà ,

(a) Cassiodoro lib. 3. epist. 40.

(b) Lo stesso nel lib. 3. epist. 32.

tà , o per serbarla , se loro riusciva , o per rimanerne al mondo il grand' esempio , se di loro la sol memoria ne restava . Abbandonarono le paterne case , ed a quanti dovette opprimere il dolore di dividersi da que' loro congiunti , che l'età , e la condizione seco vietava di condurre : lasciarono le ricchezze , e gli averi , che poco curavano , anelanti all' acquisto di tanta gloria : diedero un perpetuo addio a quelli urbertosissimi loro poderi , che stati eran l' amenità de' Messeni : ed animati dal solo impegno di serbar la fede al Sovrano in qualunque maniera ; si diedero in mezzo all' armi di que' , che i primi posti nell' armata Turca difendevano , e superatili col gran valore , assalirono gli stessi assediati : e fattosi largo a costo del proprio sangue , tra quelle così temute falangi , vennero al fine , ( ma oh quanto di numero diminuiti dacche partirono dalla Città ) ad esser ricevuti ne' reali bastimenti , che nel nostro Regno li condussero (a) .

E può far più un suddito per impegnare tutta quanta ella è la munificenza d' un Principe ? Ah che

D 4 niun

(a) Si osservino il Rainaldo all' anno del Mondo 1532. num. 29. , e 32. il Bzovio all' anno 1534 , il Dogliani sulla stessa Epoca , e Paolo Giovio al libro 33.

Questi fatti stessi si leggono distintamente articolati , e provati con Testimonj de visu , & de causa scientiae , in un Processo antico , che si conserva nell' Archivio della Regia Camera compilato nell' anno 1569. da' Nobili Coronei abitanti nel Casale di Terramaggiore fol. 62.



niun suddito mai ha date sì gran riprovè al suo Re nell'età tutte, che si rammentano. E se non lo riflette chi non vuol rendersi presenti gesta così memorevoli; a noi basta, averlo ben considerato il Gran Monarca Carlo V., come se ne spiegò con quelle sì chiare espressioni a favore de' suoi fedeli Coronei, che rammentandosegli: *exules a Civitate, & privati omnibus bonis* (a), vollè dare loro un compenso, colla concessione della totale immunità ne' suoi reali diplomi.

Or se le Reali concessioni sono sempre perpetue, pur nel caso che altra causa avuta non avessero, che 'l solo volere di chi prima volle compartirle; quanto più stabili, e durevoli stimar quelle si devono, che da giusta causa provengono, e da causa sì rimarchevole? Se l'abolimento delle prime sarebbe solo un disprezzo, fatto dal Principe successore a chi prima di lui così volle; la deroga dell'altre concesse con tanta causa, importarebbe ancora un torto evidente alla giustizia distributiva: Ed osservando i viventi mancarsi alle promesse, ed a' premj delle grande azioni de' loro Maggiori, non s'impegnerebbono più, ove lo richiedesse l'occasione, a somiglianti imprese, temendo la stessa disgrazia ne' loro posterì. Queste sono le riflessioni, che non si fanno da chi si stima estinta la fermezza de' Privilegj in persona de' presenti Nobili Coronei, ma non istimerà così mai la Real Clemenza della Maestà Regnante, i cui Reali auspici se rendono noi tutti suoi vassalli fortunati, e felici; con ispezialità proteggono coloro, gli antenati de' quali seppe più impegnare l'amore degli Avi suoi, fin col-  
lo

(a) Sono parole del Privilegio:

lo spargimento del sangue, come alla stessa Sua Maestà, che Dio sempre felicità, sono essi ancora pronti a dimostrare.

Nè altrimenti questo Gran Tribunale, che l'espressa ragione dovrà loro assicurare, istimerà mai incontrario, sapendo bene ciascuno di quelli illuminatissimi Ministri, che lo compongono; quanto appartenga al decoro del Principe, che si mantengano i privilegj, secondo l'espressioni di Lancelotto Corrado (a): *Non decere Principem sine causa revocare Privilegia concessa, ne id levitati, aut incostantia adscribatur*, e del famoso Gaspare Kloebio (b) *cum incostantia, & variatio Principis, presertim in beneficiis a se concessis, reprobetur*, e più diffusamente presso il Belluga, ove può osservarsi di quanta importanza sia, che i Privilegj ne' posterì si sostengano, ove nuova causa no' divieti (c).

E qual causa può assegnarsi, che divieti a' presenti Nobili Coronei il mantenimento di questi Privilegj? Non si potrebbe loro maggior ingiuria recare, quanto il privarli da questi: non già per l'utile, che perderebbono: essendo ben avvifati da' loro Maggiori a consecrare al Monarca quanto mai possiedono, ove l'occasione lo richieda; ma sol perchè riconosceriano in questa privazione, che 'l Principe non più l'avesse per suoi amanti fedelissimi vassal-  
li:

(a) *Nel lib. intitolato: Templum Omnium Jud. al §. 4. de Potest. & Potent. Imp. sotto la rubr. Privilegia.*

(b) *Kloebio nel trattato de contribut. cap. 16. sect. 1. num. 140.*

(c) *Pietro Belluga in Speculo Princip. rubr. 26. n. 5. rubr. 36. num. 4, ed in molti altri luoghi.*



li: giacchè dall'Imperador Carlo V. si promette a loro Antenati il mantenimento di queste immunità, fin a tanto, che si fossero serbati costanti nella fede: *Sintque* (sono le parole del Privilegio) *fidem nostram retinentes liberi, & immunes perpetuo*. Or il privargliene presentemente importerebbe lo stesso, che una dichiarazione della lor poca fede. Ma e qual motivo ne ha dato mai? quando almen lieve sospetto tra la lor gente si è veduto? in quale occasione si han potuto di tanta ingiuria rinfacciare? Vivono placidamente in quelle Università, ove si trovano situati: attendono alla cultura de' terreni, dell'arti, del commercio, e delle buone facoltà a proporzione delle rispettive loro condizioni: e ne' petti di ogni uno risiede sempre vivo il coraggio, uguale alla prontezza di consacrarlo in ogni tempo all'amabilissimo nostro Principe, ove così comandi, e disponga.

Ben conobbe fin da quel tempo Carlo V. che la posterità di una Gente così valorosa non mai sarebbe stata per degenerare dalla virtù degli Avi suoi. E quindi fu, che l'imperial sua munificenza non si limitò in considerar soli quelli, che allor erano presenti, ma la diffuse espressamente in favor de' loro discendenti collo spiegarli tante volte ne' suoi Diplomi, che tali concessioni fossero *in perpetuum*; e che non mai (*ullo unquam tempore*), si avessero ad abolire (a). E qual' autorità di DD., e de' Supremi

Tri-

(a) Queste espressioni si leggono ne' sopra allegati Privilegi; e nel caso di queste espressioni sono da osservarsi il Regente Galeota al lib. 2. controv. 55. num. 42. e Moses quæst. 6. n. 3. & 4.

Tribunali, che pur fanno a nostro favore, potrà meglio fondare il valor de' nostri Privilegi in persona de' presenti Nobili Coronei, se così volle l'Imperadore, così se ne spiegò chiaramente, ne ancora se ne sono quelli resi immeritevoli, come non mai avverrà, se non colla lor distruzione? Ma dal non esserne ancora resi immeritevoli i nostri Nobili Coronei, ricaviamo altro vevolissimo motivo per la continuazione de' loro Privilegi, che ce gli fa vedere irrevocabili.

Quando i privilegij son concessuti per qualche ragione, e cagion da cui ne abbia il concessore alcun vantaggio riportato, la pubblica fede gli rende perpetuamente indelebili dalla persona, cui la ragione della giusta rinumerazione persuade a gratificare. In questo caso non vengono stimati per mere concessioni, che secondo sono effetti di una pura liberalità, ponno dal Principe senza ingiuria rivocarsi, ma il motivo della corrispondenza loro dà la natura di concessioni remuneratorie antidorali. Il Giureconsulto Ulpiano (a), egli è chiaro nel nostro dritto civile, avere stimato di tugal fermezza le donazioni antidorali, che i contratti stessi *ultra, citroque obligatorii*, onde poi i nostri DD. tutti hanno stabilito la massima, che quando i privilegij sono relativi a qualche causa, passano allora in contratto, e si fanno irrevocabili. Quando enim (il dottissimo Belluga) (b) privilegia perpetuam

com-

(a) Ulpiano l. sed & si; de petitione hereditatis, e i DD. sopra quella legge.

(b) Belluga in speculo Princip. rubr. 9. n. 30.  
Vedi Baldo su la l. qui se patris C. unde liberi, ed Innocenzio su 'l cap. Novit. de judic., e su 'l cap. In nostra. de jurejur.



*commensurationem habent cum re concessa, tunc concedens non potest ea revocare, quia committeret dolum ex l. si cum mihi, de dolo. Et hac opinio est ipsa veritas, quia eo casu privilegium transit in contractum, & efficitur irrevocabile. Uguale n'è l'osservanza del nostro Foro, in cui secondo ce n'assicura il più volte lodato Regente Moles (a), si hanno per così stabili, e durevoli i privilegi per qualche causa conceduti, che anche cessando questa, inviolabilmente si mantengono: Privilegium semel questum ob causam, (sono le sue parole), etiam illa cessante, non cessat privilegium, ex regula: Decet concessum, de regulis juris in VI.*

E che diremo noi se nella persona de' presenti Coronei veggiamo costantemente mantenersi gli effetti di quella causa, che spinse l'Imperadore Carlo V. a concedere i privilegi a' loro maggiori? E non son essi, che trà i più fedeli vassalli della Maestà del Regnante non hanno mai degenerato dall'Eroica fedeltà de' loro antenati? Essi per appunto sono, che goderebbono presentemente nella lor Padria il possedimento di que' beni, che la fortuna, e le fatiche avevano ai loro maggiori conferiti, se quelli per l'Eroica fedeltà, non ce ne avessero sin da quel tempo privati. Ma siccome in compenso di questi si spiegò l'Imperadore che loro concedeva la totale immunità da i pesi

(a) Moles de Civilit. Neap. accq. § 8 quest. 8. n. 7.

Vedi Socino sulla l. Sciendum § fin. Qui sansdare cogantur num. 5, ove fonda questa opinione per comune.

pesi tutti fiscali (a), quasi in controcambio, ed in risfranco delle proprie sostanze, che tolsero a' loro posteri per consacrarle all'Imperiale suo nome; in persona loro tanto è lontano, che non si verifichi più la causa, che anzi se n'adempie il fine, che da quel tempo si ebbe in mente dal Concessore. Questi presenti Nobili Coronei sono dunque quelli, che fin d'allora furon considerati dall'Imperadore: a questi fin da quel tempo s'intese favorire coll'ampia concessione dell'immunità: e presso i medesimi se ne osserva ancor viva la cagione di tanta munificenza, ammirandosi i più zelanti nella fedeltà al Monarca, ed i più attenti, senza che ad altri nuocciano, in procurarsi qualche fortuna dacchè ne furon privati dai Maggiori.

N'è l'esserli diramata la di loro generazione in tante famiglie, che di gran lunga sorpassato il picciol numero di coloro, che in quel tempo vennero da Coroni, è punto di ostacolo a chichellia de' presenti Coronei così moltiplicati: mentre questa è la proprietà di

(a) Prima, che l'Imperadore venghi a spiegare nel suo privilegio la concession dell'immunità, dimostra il motivo, da cui ne era mosso in questi termini: Et quia Civitas ipsa Corone reperitur in presentiarum in posse Turcharum gentium, propter quod multi Coronenses Majestati nostrae fideles, exiles a dicta Civitate, & privati omnibus bonis, quae possidebant &c. ideo nos ipsorum supplicationibus tanquam justis, benigniter inclinati sumus.

Or da questa prefazione si ricava l'espresso fine del concedente, secondo la l. Regula § licet, de jur. & fact. ignor., e Paolo di Castro nel consigl. 3 vol. 1.



di que' favori , che si dispensano a i ceti interi di persone , cioè di diffondersi a ciaschedun della discendenza senz' aver rapporto a successione di tempo, o numero di persone , che que' ceti compongono . E così il Giurec. *Ulpiano* nella *l. forma , de censibus* ci avverte , non doverli aver riguardo alle persone , che succedono , ma al ceto , che sempre lo stesso si mantiene (a) , assegnandone filosoficamente la ragione quell'altro Gran Giurec. *Alfeno* nella *l. praponebatur : de inoff. test. : neque enim in hoc solum evenire* ( son sue parole ) , *ut partibus commutatis eadem res esse extimaretur , sed & in multis ceteris rebus : Nam & legionem eandem haberi , ex qua multi deceissent , quorum in locum alii subiecti essent , & Populam eundem hoc tempore putari , qui ab hinc centum annis fuisset* (b) . E nel commentario di questa sono da osservarli gli Eruditissimi *Alessandro ab Alessandro* , ed *Alciato* . Nè mai si è dubitato , che  
 accre-

(a) *Quamquam in quibusdam concessionibus ( sono le parole del Testo ) beneficia personis data immunitatis cum personis extinguantur , tamen cum generaliter locis , aut Civitatibus immunitas sit data , videtur ut ad Posterios transmittatur .*

(b) *Sono degne di qui ripetersi le seguenti parole del Giureconsulto : Quod si quis putaret , partibus commutatis aliam rem fieri , fore ut ex ejus ratione nos ipsi non iidem essemus , qui abhinc anno fuisset ; propterea quod ut Philosophi dicerent , ex quibus particulis minimis consisteremus , hæc quotidie ex nostro corpore decederent , aliæque extrinsecus in earum locum accederent . Quapropter cujus rei species eadem consisteret , rem quoque eandem esse existimari .*

accresciute le famiglie d'un Popolo non restassero tutte egualmente caratterizzate di quella ragione , che 'l Popolo rappresenta , come dottamente fonda con savissime autorità , e ragioni il famoso *Ugon Grozio* (a) , e de' DD. più ragguardevoli *Ottomano* , *Wessembecio* , *Giacomo Cujacio* , ed altri moltissimi (b) col consenso universale di tutti gli Autori del nostro Foro ; come *Scipione Rovito* (c) in quella sua celebre consulta , che fece sulla materia del donativo , *Gironna* (d) nel trattato *de Privilegiis* , il nostro Presidente *de Franchis* (e) *Covarruvia* (f) , ed altri , che nel nostro Foro fanno la maggiore autorità nello stile di giudicare .

E ne' precisi termini d'immunità delle gabelle , se conceduta ad un certo ceto ; debba estendersi a tutte quelle persone , che in progresso di tempo siano in quello avanzate , sono da osservarsi il Presidente *de Franchis* , il Regente *Tappia* , e specialmente il più volte lodato Regente *Moles* (g) , che fonda tutto questo col' autorità delle cose giudicate . Anzi quest' illesi nostri

(a) *Grozio de jure belli ; & pacis lib. 11. cap. 18. §. 111.*

(b) *Hotomanno alla viii. delle sue quistioni illustri , Bruneman. Wessemb. sulla detta l. praponebatur , & Cujac. al lib. 11. observat. cap. 37.*

(c) *al lib. 1. num. 19.*

(d) *Gironna de Privilegiis cap. 35. num. 1603.*

(e) *de Franchis decis. 544. n. 10.*

(f) *Covarruv. pract. quest. cap. 2. Ancharan. cons. 437. num. 3. il Cardinal Tusco nella voce : Angumentum , concl. 577 , e 'l Regente Tappia sulla l. fin. de consil. Princip. cap. 3. part. 2. n. 93.*

(g) *Moles §. 2 quest. 1 num. 15.*



nostri DD. egualmente , che diffondono l' estension de' privilegi sulle persone accresciute , l' estendono ancora su de' beni , che si siano avanzati dalla concessione in poi , come può osservarsi nel Codice *Fabiano* ( *a* ) , presso *Gasparre Thesaurus* ( *b* ) ; e l' *Regente Galeota* ( *c* ) ; da' quali coll' autorità delle Leggi ( *d* ) , e delle supreme Decisioni si fonda per assoluta la massima , che ove si tratta d' immunità generalmente in alcun privilegio conceduta , si comprende il tempo , ed in riguardo alle persone moltiplicate , e per i beni accresciuti , dopo la concessione di quello .

E qui vanno a cessare le difficoltà de' nostri contrarj , i quali mossi non per altro , che per l' invidia in osservare dotati già di facoltà , e poderi alcuni principali de' i nostri nobili Coronai ; l' industria de' quali , e l' accurata diligenza , siccome è stata solo impiegata allo stabilimento delle loro famiglie , così da quelli si vorrebbe presentemente rivolgere in loro ruina ; si lusingano , che per esser divenuti ricchi , non sian più degni dell' immunità loro concedute , allorch' erano o poveri totalmente , o di pochissimi beni forniti . Ma non si avvedono , che giusto lo stato facoltoso , e ricco fu il fine dell' Imperadore , che tornato fosse col tempo a' suoi diletti Popoli : e per aprir loro la strada come questo potessero conseguire , gli si tuò  
ne

( *a* ) *Fabro* in Cod. tit. 29 de iust. 19.

( *b* ) *Thesaurus* quest. 8 num. 13.

( *c* ) *Galeota* tom. 2. controvers. 55.

( *d* ) L. qui jure militari , de milit. testam. , C. si Romanorum , 19 dist. cap. solitæ , de majorit. & obedientia .

ne i luoghi del Regno più ubertosi : loro insinuò la maniera di avvalersi del commercio , e di quelle mercanzie , che sono nel Regno le più utili ( *a* ) , con esentarli da i particolari diritti , e Dogane , che sopra di quelle sono imposte . Ed in somma l' unico fine di quel Gran Principe si era , che col suo ajuto avessero riacquisitato in Regno quanto per amor suo avevan lasciato nella Grecia . Ed ora , se mai un tal fine s' incominci ad osservare presso alcuni , ma pur troppo pochi ( *b* ) , essendo la generalità molto povera , ed oppressa ; si ha da pretendere , e pretendere da chi non l' appartiene , che ogni merito si obliasse coll' abolimento de' privilegi ? E quando mai si è inteso , che fusse cagione , per cui questi si perdessero , la fortuna , e la ricchezza de' privilegiati ? Egli è questa pretensione non solo nuova ad udirsi nel nostro Foro , ma direttamente contraria allo stabilimento in quello usitato ,  
E

( *a* ) *La real mente del Concessore , che voleva si fossero industriati i suoi Coronai , si ricava dall' esenzioni , che in questi termini loro concede in ogni luogo de' suoi domini , ed in qualsivoglia genere di mercatura : Sint immunes perpetuo , & ubivis Regnorum , & dominiorum nostrorum a quocunque jure , vestigali , & impositione ratione quarumcunque mercium , quas ipsi Coronenses emerint nomine proprio , seu vendiderint , transmiserint , vel aliter commerciaverint &c.*

( *b* ) *De' presenti Nobili Coronai , che abitano nella Terra di Barile , quantunque tutti ugualmente si mantengano in una modesta fortuna , i benestanti però non se ne numerano più di quattro , o cinque famiglie , potendosi dir delle altre con Tacito : Gloriæ fuit bene tolerata paupertas ;*



tato, di estendere l'immunità, e l'estensione de' privilegi a proporzione, che s'avvanzano le facoltà, ed i poderi de' privilegiati. Così il famoso *Camillo Borelli* (a), il dottissimo *Altogrado* (b), e l'nostro *Vincenzo de Anna* (c).

Ci siamo ammirati, che si facciano difficoltà così insistenti da chi non l'appartiene, ch'è l'Università de'gl'Italiani di Barile, mentre quella sola persona, a cui unicamente importa quest'affare, ch'è il gloriosissimo Principe, non solo ci assicura di questa estensione de' nostri privilegi nella maniera, che da' suoi predecessori sono stati conceduti, e da' suoi stessi Tribunali così ampiamente in casi simili interpretati; ma dippiù ci rende ben certi del perpetuo vigore dell'estensioni medesime in riguardo agli altri pesi, che stimerà in altro tempo mai d'imporre, siccome si è fatta valere per tutte quelle imposizioni, che dopo la concessione de' loro privilegi sono state finora in varj tempi stabilite. Questo ci assicura il savissimo nostro Principe, perchè sappiamo con nostro sommo avventurosissimo vantaggio, che le Reali determinazioni sono gli stessi oracoli della giustizia; onde se di giustizia hanno più volte stimato i Supremi Tribunali, e questo stesso della Reg. Cam. (d), che nelle concessio-

(a) *Borello* de præst. Reg. Cathol. cap. 33. num. 21. ed al num. 23, 24.

(b) *Altogrado* contro. 51.

(c) *De Anna* singul. 698. , e *Berlichio* nella decis. 104.

(d) Così rapporta il Reg. *Moles* di essersi deciso nella causa del Marchesato per l'Illustre Marchese di Valle Siciliana, e nella causa dell'Illustre Duca di Sora coll' Illu-

ni così ampie si comprendano anche quelle imposizioni; che ne' tempi appresso si stabilirono, uguale a queste sian sicuri, che ne abbia ad essere il Real beneplacito. E tanto maggiormente ne siamo certi; perchè questa estensione della nostra immunità sulli pesi nati dopo i privilegi, non si deduce solo dalla generalità dell'espressioni, con cui sono quelli concepiti, ma la promise specificamente l'Imperadore, come osservamo in quelle parole: *Ab omni jure, gabella, vestigali, impositione, & quolibet alio jure ordinario, & extraordinario statuto, vel statuendo, debitoque vel debendo*. Avendo dunque noi la volontà del Principe così manifestata, siccome questa è permanente nella successione de' Regnanti, che sempre lo stesso corpo compongono, così non resta per noi altro motivo da dubitare, che i Nobili Coronati godino pacificamente tutte quante le ampiissime immunità, anche sotto l'auspicio del dominio dell'inclita Maestà del Clementissimo nostro Monarca (a).

E. 2

Fin

*Illustre Duchessa di Castrovillari alla quest. 5. § 3 n. 10. e Loffredo in paraphrasi feudali cap. 1 de contro. invest. verbo: Quæritur; riferisce una simil decisione della Regia Camera nella causa dell' Ill. D. Matteo Piscicello.*

(a) *Pruovare con altre autorità l'estensione dell'immunità de' Coronati sopra i pesi imposti dopo la spedizione de' loro privilegi, come si farebbe facilmente in ricavando dal lodato Reg. Moles, e da Niccolò Gaetano Ageta in comentando le decisioni di quello, sarebbe un indebolire la forza, e la vivacità dell'espressioni de' privilegi, dove questo chiaramente si spiega di maniera, che non ammette altra esitazione.*



Fin qui bastarebbe ad aver fondata la ragione de' nobili Coronei avverso qualsivoglia difficoltà incontrario. La generalità de' loro Privilegj, gli dovrebbe far conoscere dappertutto, come quelli, a' quali non arrivano i pesi di qualunque natura si sieno. La Clemenza della Maestà del Sovrano non allontanandosi da quella de' suoi gloriosi predecessori, già spiegateci in tante Supreme giudicature di questo suo Gran Tribunale in simili cause, dovrebbe tutti assicurare della durata del di lor valore in persona de' presenti Privilegiati, quantunque accresciuti nel numero, arricchiti forse nelle facoltà, ed in tempo, in cui più imposizioni si contano dalla spedizione de' Privilegj. E l' osservarsi, che niente appartiene all' Università contraddittoria, opporsi al Real arbitrio di mantenere questi nobili Privilegiati nell' osservanza delle loro immunità, giacchè abbiamo riflettuto nelle deduzioni de' loro fuochi, che siccome niente da essi la Regia Camera ne vuole esigere, così l' ha disgravati da quella somma, che in ogn' anno contribuisce l' Università per gli fuochi soggetti a' pagamenti, dovrebbero dar fine a questo piato. Ma siccome le dimostrazioni universali convincono senza illuminarci della verità nelle conseguenze particolari (a), perciò noi che vogliamo i nostri

(a) Questo è sentimento del famoso Bacon da Verulamio, spiegatoci in questi termini.

Dux viæ sunt, ad inquirendam veritatem; altera ad Axiomata advolat maxime generalia; atque ex his principiis, eorumque immota veritate judicat, & invenit axiomata media, atque hæc via in usu est: Ed è quella che abbiamo battuto noi finora con dedur-

nostri Contrarij non solo convinti, ma persistasi ancora a prò de' nobili Coronei, andremo esponendo brevemente, come debbano essere immuni da quelle particolari imposizioni, e tasse, che quantunque comprese nella generalità de' Privilegj, loro si contrastano tuttavia nel presente giudizio.

**E** Per quanto a noi sembra di aver riflettuto sulla ragione delle controversie presenti, siccome non possiamo supporre nel raziocinio de' nostri Contrarij una illazione così ingiusta di contrastarci l' esenzion particolare, ove non più può dubitarsi della general-concessione, che tutte le comprende; siamo andati a concepire, che questo addivenga da alcune circostanze, che san credere certi pesi fiscali non provenienti da quell' istesso principio, che per quanto tocca a' nobili Coronei, è stato dismesso totalmente, ed abolito. Ed infatti basta sapersi la volontà del Principe, che non intende esigger da quelli cosa, che al suo Real Erario si appartenga, per proibirli a' chicchessia il molestarli per qualsivoglia peso fiscale, gabella, o altro dritto di Regia imposizione. Ma siccome alcuni pesi fiscali nel nostro Regno non si pagano direttamente alla Regia Cor-

re i casi particolari di esenzioni dal principio dell' immunità generalis. Per altra via, che intraprenderemo ora, sarà tornar da capo; & particularibus excitare Axiomata generalia, come noi faremo, & con dimostrare le nostre esenzioni in tutti i casi particolari, e così concluderne con più certezza la generalità. Ed allora ogni un sarà sicuro col Verulamio, che hæc via vera est. Nov. Org. l. XIX.



re, che ne ha dato ad altri l'incarico o per l'esazione più spedita; o per la sicurezza de' pagamenti; o per altro motivo; che più distintamente ravvisaremo nel riflettere sullo stabilimento introdotto nel nostro Regno di pagarsi i pesi fiscali dalle Università secondo il numero de' fuochi; Quindi è, che tali contribuzioni si stimano di altra natura, e come non provenienti da quell'istesso principio; perciò eccettuate dalla general'esenzione di tutti i pesi fiscali. Ci sarà dunque permesso di ripetere da' suoi veri principj l'introduzione di tali stabilimenti nel nostro Regno, e quando col lume di questi avremo fatto vedere, come anche quelle particolari contribuzioni, che si esigono dalle Università, sono meri pesi fiscali, al solo Regio Erario appartenenti, siccome non ci si può contrastare; che da tutti questi ne siano i nostri Coronei esenti, così allora aspettamo da' nostri stessi contrarj, che abbiano ad averli immuni da quelle contribuzioni, cui presentemente gli sottopongono.

Tutte le prestazioni Fiscali, che sotto il nome di *tributi* vengono generalmente compresi, o si riguardi il tempo della loro imposizione, e durata, e si dividono in *ordinarj*, ed *estradinarj*; o se ne rifletta l'estensione, e la molteplicità, e sono o *Personali*, che si riscuotono degli individui particolari, o *Reali*, che si corrispondono a proporzione delle cose possedute, o *Misti*, che sono fondati sulle persone unitamente colle loro cose nell'occasione di commercio, di trasporti, di passaggi, o suddi altre funzioni particolari, che l'uso dell'esazioni distingue. Non la varietà di queste tre specie prima ravvisaremo, perchè poi da se stessa nascerà la distinzione degli *ordinarj*, ed *estradinarj*, col ravvisare soltanto, come in alcune occasioni si raddoppiano fuor del solito, o si accrescono.

Il tributo Personale, ch'è la prima specie delle prestazioni fiscali, lo stesso, che ne' tempi de' Romani (a), e nelle nostre leggi Civili troviamo nominato colla voce: *Capitatio*, o *Census Capitis*, era quello *quod per capita hominum imponebatur*, secondo l'espressione di Briffonio, e presso di noi se ne ravvisa la specie in alcune Università del Regno, ove per pagarsi la Regia Corte tra gli altri pesi s'impose a ciascun Cittadino, anche quello, che perciò si chiama comunemente *la Testa*. Egli è il più antico per l'introduzione, o lo riguardiamo ne' tempi de' Romani, o nella primiera età del nostro Regno. Nacque presso di quelli con i Rè medesimi (b), come presso di noi, ed in ogni principio di ben regolata società nascer dovette per lo stabilimento dello Stato: *Impossibile enim est* (diceva Ottaviano, come ci riferisce Dion Cassio (c)) *Et sine bello nos tutos esse; Et milites sine stipendio habere, sine unius Principatum agnoscamus, sine in qualicumque reipublica forma vivamus: ubique necessario pecunia est conficienda*; ed a questo proposito cantò molto chiaramente il Poeta Fausto.

*Dum fuit Imperium, fuit, & collecta Tributum;*  
*Quodlibet Imperium, semper habetque suum,*  
*Nam simul ac Reges fuerant, quoque Regia passim*  
*Casare a reliquis munera rite peti.*

E. 4.

Il Giu-

(a) Vedi Carlo Sigonia de antiquo jure Ital. lib. 1. cap. 21.

Erizzo Bocero de jure collect. cap. 7., e Lindembrogio ad Ammianum Marcellinum pag. 50.

(b) Vedi Dionigio di Alicarnasso lib. 17. p. 223., e Livio 1. 43.

(c) Dion. Histor. Rom. lib. 52. p. 63f.



Il Giureconsulto *Ulpiano* (a) ; ci avvisa la maniera, come questo tributo della *Capitazione* s' imponeva relativamente all'età degli uomini; ch' era tra l'anno decimo quarto al sessagesimo quinto; e nelle Donne cominciava due anni prima, secondo pure lo leggiamo nell'orazione di *Cicerone* *pro Arch. Potaia*, e ce ne assicura l'autorità, che in questa materia facevano anticamente le *tabole censuali*, come si ha dall' Imperador *Alessandro* nella *l. r. del Cod. Si minor sa majorem dixerit*; e da moltissimi antichi documenti (b): E tra questi limiti della sola età circoscritto, si esiggeva universalmente da tutti il Tributo senza distinzione, o di sesso; o di ricchezza, o di condizione: Nommai però è stato questo il costume nel nostro Regno: ove quando distintamente, si contribuiva il tributo dalle persone; tra queste eran solo soggette quelle, che capi erano delle loro famiglie; come ce ne assicura *Orazio Montano* (c), e il nostro Regente *Moles* (d): ma ora siamo fuori d'ogni controversia; essendosi abolita questa specie di tributo tra di noi collo *statuto*

(a) *Ulp. l. aetatem in censendo de censibus.*

(b) *Si offerri Gotoff. sopra di questa legge, e su la seguente al §. 5. ove coll' autorità dell' Alicarnasso IV. ci si dà questa notizia: Ex Edicto Servii Tullii nascentium nomine Parentes Lucinae certam pecuniam dabant: qui ab adolescentia in juventutem migrabant, Juventae morientes, Libitinae atque ita sciri poterat quot quoque anno nati, vivi, aut mortui essent.*

(c) *Montano de Regalibus nella voce: Extraordinaria Collatio, e nel preludio al num. 23.*

(d) *Moles de Regiis Fiscalibus.*

bilimento generale de' suochi, come poco appresso diremo.

Ma quantunque questo si ravvisi sotto di altre circostanze, pure giova esserne prevenuto del principio, acciocchè non sembri indoveroso ad esser rimesso, ove si tratta dell'immunità generale: Imperocchè siccome questo è quel peso, che più si unisce alle persone, perciò ove si dichiarono esenti, e privilegiate; questo è il primo che da loro si toglie, e si allontana, come da i Romani stessi fu osservato: presso de' quali quantunque fossero in tanto rigore queste pubbliche contribuzioni (a); pure le prime furon quelle, che si abolirono a favore degli Italiani, in che fu ricevuta l'Italia nella civiltà Romana colla legge *Gialia* (b), e dalle altre Provincie del Romano Impero, ch' ebbero successivamente un tal privilegio da *Antonino Pio*, o *Caracalla*, come avverte l'eruditissimo *Eineccio* (c). Ugualmente dunque tra noi, ove dal Principe si riconosca alcun privilegiato, la prima esenzione, che deve godere, sarà quella imposta sulla propria persona, che oltre all'esser naturalissimo, è consenta.

(a) Come si osserva sotto il tit. del Cod. de immunitate nemini concedenda.

(b) *Seiler* nelle lezioni sopra *Duareno* tit. 14 lib. 50 Pandect. de censibus.

(c) Questa Costituzione, che è nella *l. In Orbe*, de statu hominum; *Giustiniano* B. attribuisce ad *Antonino Pio* Nov. 78. cap. 1. Ma lo correggono *Spanemio* in *Orbe Romano*; e *l'cite* *Eineccio* *Antiquit. Romanar.* lib. 1. tit. 19 append. 16.



sentaneo all' autorità delle cose giudicate, e de' Dottori (a).

L'altra specie de' tributi, che *Reale* si appella dalle cose, sopra le quali si appoggia, contiene quell' annua prestazione, che ciascuno corrisponde al suo Principe, secondo la rata de' beni, che possiede. Da i Romani s' incominciarono ad imporre sulli Popoli debellati per la ragion della conquista, che li rendeva Padroni de' loro territorj, e perciò le loro Provincie conquistate *Tributarie* si nominavano, *Stipendiarie*, e *vestigali* (b). Per i Cittadini Romani all' incontro s' introdusse il censo, che si faceva in ogni cinque anni, con descrivere i beni di ciascheduno, e secondo quelli l' obbligo di corrispondere la rata al publico Erario. Così si continuò anche sotto gl' Imperadori, come ne leggiamo nella *L. 3. de Annonis & tributis*, l' imperial Rescritto degli Imperadori Diocleziano, e Massimiliano diretto al Preside della Provincia in questi termini: *Iudiciones non personis, sed rebus indici solent: & ideo ne ultramodum earundem possessionum,*

(a) Come si legge presso il *Reg. Motus de immunit.* § 2. quest. 6 num. 1.

(b) Cujacio nel lib. VII dell' osservaz. al cap. IV niuna differenza rattrova tra queste Provincie così variamente appellate per la prestazion de' Tributi; ed a questi aderisce Eineccio nel luogo cit. appendice CXIV. Però nella l. 3 de impens. in reb. dotal. saEt. si nominano Stipendiarie, quelle Provincie che all' Erario del Publico erano assegnate, Tributarie, quelle che al Principe, e Vestigali, se potrebbon dire più propriamente quelle, che corrispondevano i loro Tributi in Decime com'era la Sicilia 2. Cicer. Verrin. III. 3 la Sardegna Liv. XLII. e l' Egitto. Plin. Panegir. XXX.

*quas possides, conveniaris; Praeser Provincia prospiciet* (a). E siccome questa è la propria maniera di esigere i tributi, perciò si mantenne sempre costante anche nel passaggio, che fecero le nostre Provincie da i Romani a' Barbari. In tempo di *Teodorico Ostrogoto* (b). Egli è certo, che que' Popoli, che questi nostri territorj possedevano, eran tassati a proporzione di questi per i loro Tributi. Ne siamo assicurati dalla Clemenza di quel Principe usata a prò de' Napoletani, e Nolani, cui secondo rammenta il *Cassiodoro*, furono rimessi i Tributi per l'eruzione del vicino Vesuvio, che inabilò i possessori ad aver la maniera di pagargli. Discacciati i Barbari da Carlo Magno si continuarono ad esigere i Tributi a proporzione de' beni, che si possedevano, ma sotto altre voci, chiamandosi *Fodrum*, quella rata di grano, che ciascun pagava per lo vitto dell' esercito, *Mansionaticum* per l'abitazione, *Parata*, ed in altre guise, che ponno osservarsi presso il *Du Cange*, ed *Orazio Montano* (c). Venuti poi finalmente i Popoli Normandi ad instabilire in forma di Regno queste nostre Provincie, andarono da tempo in tempo fissando delle contribuzioni col riguardo sempre alla rata de' beni, che da sudditi si possedevano, quantunque sotto le voci: *Foreslagia*, *Platentia*, *jura ponderum*, *affidatura*, *Erbagium*, ed altre, che rapporta *Andrea d' Iser-*

(a) Vedi *Lipio de magnit. Roman.* lib. 2 cap. 2 *Bodin.* de Repub. cap. 2 num. 663. e *Barmanno de Vestigalib.* Pop. Rom. lib. 1.

(b) *Cassiodoro* al lib. 1. nell' epistola 9; e *Capaccio* nella Storia di Napoli al lib. 1. cap. 8.

(c) *Montano* nel luogo sopracitato de *Regalibus*.





*Ifernia* sulle Costituzioni del Regno (a); e *Goffredo di Gaeta* sopra i riti della Regia Camera (b); E da' Normandi passato il Regno a i Svevi si accrebbero le contribuzioni: e s' introdussero sotto Federico II quelle prestazioni, che ordinariamente si facevano sotto il nome di Collette, e straordinariamente sotto il nome di *Adjutoria*; colla distribuzione sulle facoltà de' privati, che per *es*; & *libram* ratizzate, dall' Università del Regno si riscuotevano (c);. Varie mutazioni avvennero per queste contribuzioni; e Collette, sotto i Rè Angioini, come si osserva da i riti della Regia Camera (d).

(a) *Ifernia* in Constitut. quamplurimum, de Adjutorijs num. 30.

(b) *Goffredo di Gaeta* sopra al Rito I della Regia Camera Rubric. 31 num. 14.

(c) *Moles de Regis Fiscalibus* § 1. num. 18. Affitt. in Constit. Regni. Inter multas; e *Andrea d' Ifernia* in Constit. Magistros Fundicarios.

(d) Succeduto Carlo I. d' Angiò a Manfredi il Bastardo, ridusse lo stato di questo Regno per quel che apparteneva all' imposizioni, nella maniera che era in tempo di Guglielmo II; e così si continuò a vivere sotto Carlo II e Roberto, come dal suo Capitolo: Regni Fiscalium, tit. de appretio; ove una discreta contribuzione si ordina di tassarsi su de' beni de' particolari dell' Università del Regno. Dalla Regina Giovanna I fino al tempo della II furono accresciute, e variamente ancora sotto il Rè della seconda Stirpe d' Angiò, come può osservarsi nel predetto *Moles de Reg. Fiscal.* § 1. & de Collectis; ed in Niccolò Ageta.

Vedi il Calennuccio al lib. 4. del Compend. della Storia Napolitano, e 'l Villani in Cron. Parthen. lib. 2. cap. 9. & 10.

Finchè sotto Alfonso I. d' Aragona si abolì quell' antico usitato modo delle tante contribuzioni col nuovo stabilimento di tassare le Università per i fuochi, che le compongono.

Lo stabilimento fu in una transazione generale, che fece quel savissimo Principe con tutte le Università del Regno per dugento mila ducati (a), che da ciascheduna si contribuivano *pro rata* de' fuochi, che conteneva, cedendo alle dette Università le sue ragioni di poter collettare i beni de' Cittadini, per fare il pieno di quella somma, che per loro rata dovevano contribuire. Ed essendosi osservato, che in questa maniera riuscivano i pagamenti alla Regia Corte più spediti, con conoscersi le Università solo per debitorici, s' introdusse il sistema nell' anno 1449. di tassarli cadauna di esse per una certa somma, sopra di ogni fuoco, o sia famiglia. Prima la tassa era di carlini, cinque colla prestazione di un tomolo di sale, indi si accrebbe a quindici, finchè da tempo in tempo si avanzò alla somma di ducati quattro, ed un tari, come dalla felice mem. del Rè Filippo IV fino al giorno d' oggi s' osserva (b). In questo stabilimento, che

(a) *Moles* sull' autorità de' Capitoli del Re Alfonso alla Città di Napoli conceduti per l' abolimento generale delle Collette; e della Pramm. del Re Ferdinando: Rex Siciliae, ove questo nuovo stabilimento si dispone.

(b) In tempo di Filippo IV si fissò questa Tassa de' Fuochi, essendo in questo Regno Plenipotenziario D. Giovanni d' Austria suo figlio.

Vedi Tappia lib. 6. Jar. Regni. tit. 3. de solut. Fund. Fiscal., e Montano al luogo cit.



secondo l'espressione de' nostri DD. (a), fu un contratto di transazione trà le Università del Regno, e l' Regio Fisco: per parte di questo si rimisero tutte le collette, ed altre imposizioni, che fin da tempo antichissimo, ed accresciute poi da Federico, si contribuivano *per as, & libram* da tutti i particolari del Regno, contendendosi il Regio Fisco di riscuotere in luogo di queste tutte, quella somma determinata da ciascuna famiglia, che Fuoco cominciò ad appellarsi: e per parte di ciascuna Università si ricevè l'obbligo di contribuire al Regio Fisco in ogn' anno l'importanza di tutte le somme de' fuochi soggetti. E per farsi questo pieno, si cedettero dal Regio Fisco alle predette Università le sue ragioni di collettare i beni de' particolari: onde siccome prima questi si vedevano tassati *nomine Regia Curia*; incominciarono poi a tassarsi *nomine Universitatis* per pagarsi alla Regia Corte, *quod idem erat per diversa*, siccome dicono i nostri DD. (b). In questo nuovo sistema di esiggersi le Collette del Regno; in cui secondo si è osservato, non si mutò mai la sostanza delle cose, continuandosi a tassare i beni de' privati *per as, & libram*, come con nuova Real Prammatica (c) fu confermato: fu solo introdotta una

muta-

(a) Moles, Ageta, e gli altri, ove parlano di questo stabilimento di Alfonso.

(b) Moles de immunit. funct. fiscal. § 2. qu. 3 § 12 Ageta nello stesso luogo, Montano, e Goffredo, di Gaeta sopra lodati.

(c) Questa fu la Prammatica di Ferdinando I sotto il tit. de Appretio.

mutazione di azioni (a), per cui essendosi dal Regio Fisco date queste collette per esatte a ciascuna Università del Regno, si riconobbero queste per debitrice delle funzioni fiscali, la quantità delle quali per esser certa, e stabilita, si fissò a tanto sopra ogni fuoco soggetto. Quindi fu, che per stabilire quanto ciascuna Università contribuir dovea alla Regia Corte, s' incominciarono a numerare i fuochi, o sian le famiglie di quei soggetti, che presi si avea per esatti (b): e perciò s' introdusse nel Regno l'uso delle nu-

mera-

(a) In questo stabilimento se si riferca alla rata fissa de' ducati 4. 20. che contribuivser l'Università al Regio Fisco per ogni fuoco, e alle ragioni da questo cedutele, di collettare ciascun di quelli più o meno dell'espressa somma, secondo l'estimo de' suoi beni; e una vera transazione in que' termini; in cui parlano i nostri DD. appresso Cancerio de solut., ed altri nell'occasione de' nomi de' debitori presi per esatti, sull' autorità delle l. 1. e 2. de transact. Se poi si riguardi all'obbligo de' particolari in contribuir le collette, passato all'Università in dover contribuire la somma de' fuochi; egli è, una vera Novazione di Azioni, secondo i termini legali espressi da Ulpiano nella l. 8 al § 5 de Novat. ubi alius promittit; quod alius debet, nel qual caso, secondo nel caso nostro, non si riconosce mutazione di obbligazione; ma un sol passaggio di Azione da uno ad un' altro: Vedi la l. 11. e 13. sotto lo stesso tit. e nel Cod. de Novat. & Delegat. ove nella l. 1. questa cessione si dice: Nominis venditio, come si potrebbe esemplificare ne' nomi delle persone soggetto cedute all'Università per collettarsi.

(b) Scipione Mazzella nella descrizione del Regno, e l'Autore della Storia Civile al lib. XXVI. cap. 1.







sette sopra i beni. Nè occorre mettersi in dubbio di questa verità così ragionevole, e legale, mentre sarebbe l'istesso, che voler rinunziare ad un dritto, ed adeguatissimo raziocinio, che nasce dal riflettere alla presente situazione del nostro Regno col rapporto all'antica: E per questo siam degni di compatimento, se alquanto diffusamente abbiám ripetuta l'origine di questa materia, da cui per altro tutta la presente causa dipende.

Sicchè per restringere in un punto, quanto si è detto: Nel peso del fuoco, ora ridotto a ducati 4. 20., si riconoscono tutti i pesi fiscali, che *quomodocumque*, e specialmente per gli beni pagar si dovrebbero; ond'è, che il peso del fuoco per peso Reale, e Patrimoniale si hà ne i capitoli, e Reg. Prammatiche del Regno, anzi e da questo Tribunale della Reg. Camera presso il Reg. Moles (a). All'incontro riconoscendosi data all'Università la facoltà di collettare i beni di quelle famiglie, per le quali indistintamente ne porta questo peso de' duc. 4. 20. si deve ripartire l'intera somma, da corrispondersi alla Reg. Corte, solo tra quelle, che sono state numerate, secondo si hà dalle stesse Regie Prammatiche, e dall'osservanza de' Tribunali; si deduce,

(a) *Moles de exact. funct. fiscal. § 2 quæst. 1. num. 3. e ne' termini più precisi Marotta de collect. seu bonatenentia cap. 4 n. 12, ove dall'offerware, che in vigore del Cap. del Regno Regni fiscalium, e della Reg. Pram. I de appretio, questo peso del fuoco è succeduto in luogo di tutti i pesi Reali, Patrimoniali, e di ogni altra natura, che eran prima nel Regno, l'appella Onus ordinarium Reale: Così parimenti Giambattista Costa de ratiocin. qu. 158. num. 3. e Toro nel suppl. alla voce: Functiones.*

duce; dunque; che in niente affatto devon esser toccati i beni, e le facultà di quelle famiglie, che dal peso di ducati 4. 20. sono state esentate, con esser fuochi dedotti nella generale numerazione. E questa è la ragione de' nobili Coronei, le famiglie de' quali siccome furono dedotte nella numerazione de' fuochi della Terra di Barile, così per esse nonne fu aggravata quell'Università in tante corrispondenti somme di ducati 4. 20; ma pagandosi queste solo per gli altri numerati, tra i beni soltanto di questi, devesi l'intera somma de' pagamenti fiscali distribuire; e serbare intatti tutti quelli de' Coronei, per non esservi azione; come questi possano collettarsi. Così la ragione l'assicura, li garantiscono le leggi e comuni, e del Regno (a), l'osservanza de' Tribunali in tante sue decisioni, questo stesso l'accerta, e stabilisce (b), ed i DD. più ragguardevoli del nostro Foro (c) insegnano a chi altrimenti non vuol persuadersi la verità di quanto abbiám finora ravvisato, ed in questo luogo solamente ne additamo il Reg. Capocelatro (d), il Reg. Tappia (e), Goffredo di Gaeta (f), Scipione Rovi-

(a) *Le leggi comuni sotto i titoli delle Pandette, e del Cod. de Novationib., e municipali nel cap. Regni fiscalium, e nella Pram. I. de appretio.*

(b) *Appo Moles, ed Ageta tante volte lodati;*

(c) *Andrea d'Isfernia, Afflicto, Capobianco, ed altri presso Ageta ad Moles § 2 de immun. n. 5.*

(d) *Decis. 116. num. 14.*

(e) *Tappia in rubr. de Const. Princ. cap. 4. n. 78.*

(f) *Super Rit. R. Cam. rubr. 2. n. 263.*



zo (a), il nostro Reg. *Moles*, e l'accuratissimo Niccolò Gaetano Ageta.

Ma ben ci avvisammo fin da principio, che si crederli sottoposte alle collette dell' Università i beni di coloro, che sono dedotti dal Regio Fisco, provenga solo dal non riconoscersi da esso Regio Fisco direttamente quelle imposizioni, ma dall' Università. E certamente se queste una ragion separata avessero da quelle della Reg. Corte, non potrebbero sfuggirsi da i nostri Privilegiati, che dal Principe conoscono l'immunità; ma avendo fatto vedere, più chiaro del fitto meriggio, che queste collette, che impone l'Università sono le stesse appunto di quelle, che pagar dovrebbero, e prima pagavano a dirittura i particolari al Regio Fisco, essendo a quelle sorrogate, giusta l'espressione de' DD. poco fa lodati; i nostri contrarj dovranno essere i primi, che da se stessi, come noi ci compromettemmo, dovranno farci questa ragione, avvalendosi del loro raziocinio, in ammettere a' Coronei l'immunità dalle collette, che sono pesi fiscali, ove già più non dubitano, che da tutti questi sian resi generalmente immuni con i loro amplissimi privilegj.

E ciò tanto è vero, che riconoscendosi nell' Università altro peso, di cui il principio, e la ragione tutt' altra sia di quella del Regio Fisco; a quello si sottopongono senza verun contrasto i nobili Coronei. Tali sono i pesi, che porta l'Università di Barile, come tutte l'altre del Regno per l'accommodazioni delle strade pubbliche, degli orologj, delle fontane, e di quegli altri commodi, che siccome giovano comunemente

(a) Rovito in conf. in mat. donat. num. 21. sopra la Pramm. 1. de appretio.

amente a tutti, l'uso l'ha dato il nome di *spese communitative*. Di queste facendosene il calcolo di quanto in ogn' anno importar possano, son essi i primi i nobili Coronei, che ne voglion essere tassati *pro rata*, e per *as*, & *libram* sopra i loro beni, come deve farsi in osservanza delle stesse Regie Prammatiche; secondo i nostri DD. ci avvertono (a), ed ha deciso questo Supremo Tribunale della Regia Camera presso il Pres. *Gannaverra* (b). Ed infatti così si è inteso costumare per i nostri Coronei, osservandosi tassati nella corrispondente rata delle spese communitative, siccome abbiám rammentato nel riferire i fatti di questa causa. Ma siccome tutto l'imbroglione consiste nella tassa, che in quella Terra si fa battaglione (c), senza distinguere quanto importano i pagamenti fiscali per ratizzarli tra le sole famiglie soggette; ed a quanto possa ascendere la somma di queste spese communitative, per dividerla tra tutti universalmente, compresi ancora i Coronei; perciò questo Gran Tribunale della Regia Camera, che nel far giustizia impone anche gli espedienti, come questa per l'avvenire si esegua, con torre gli abusi, che di nuovo ponno ingombrarlo; siamo certi, che farà per ordinare all'Università di Barile, questa distinzione di tassa. E secondo si osserva presentemente in quella Università

F. 3

la

(a) La somma delle spese communitative deve ratizzarsi tra i Cittadini, che ne sentono il comodo per *as*, & *libram* de' beni che possiedono, come appo il Reg. *Moles* § 2. de' immunit. num. 30.

(b) Il Presidente *Gannaverra* nella decis. 41. della Regia Camera, al num. 35.

(c) Come si è fatto vedere al foglio XVI.



la distinzione delle rubriche: costituarli i Coronci a parte, e separatamente dagli Italiani, così abbia ad introdursi la distinzione delle tasse: con questo, che dividendosi tra' Cittadini quella de' pagamenti fiscali: in parte vi abbiano da entrare i Coronci, ma ratizzando questa delle spese communitative, vi abbia da esser sempre un deputato Coronco, trattandosi del loro interesse, secondo lo stabilimento delle nostre leggi, e lo stile in altri simili casi di questo Supremo Tribunale.

Infatti così si praticava dalle Università del nostro Regno, quando s' incominciò ad introdurre il costume di tassarsi dalle Università i particolari, per farsi il pieno alla Regia Corte (a). Allora con regolamento assai più distinto, che presentemente, si facevano due tasse, una per gli pagamenti alla Regia Corte, e l'altra per le spese forzose, acciocchè si fosse usata la giusta distinzione di comprendervi in queste due rispettivamente quelli solo, che all'una, o all'altra eran sottoposti, e così ce ne assicura il Reg. *Giancamillo Cocace* (b) in una delle sue allegazioni. Della stessa maniera si costuma in alcun' altre ben regolate Università di questo Regno, ove per loro particolare condotta si usa questa distinzione per lo maggior ordine, e proporzione de' pagamenti: e facendosi in altra guisa, ove vi sian molti privilegiati immuni, liberamente si dà alle Università la maniera di approfittarsi sopra al Regio Fisco, con applicare agli altri quella immunità, che con solo suo danno si detraffe la Regia Corte della somma de' suoi pagamenti per gratificarne i suoi privilegiati.

E che sia così, osserviamolo da quelle Università, che non sono numerate nel nostro Regno. Di queste ne

(a) *Moles de Collect.*, ed. *Ageta* num. 18.  
 (b) *Nell' allegaz. 87. rapportata dal Reg. de Marinis.*

novera moltissime *Scipione Mazzella* (a), e *'Regente Salernitano* (b); o per loro particolar privilegio, o per essersi transatte colla Regia Corte, e tali sono le Università di Capua, de' Casali di Arnone, di Cancello, di Braccianisi, di Santa Maria de Fossa, e di altre moltissime del nostro Regno. Queste sicchè o per ragion d'immunità, o per ragion di contratto colla Regia Corte, non sono tassate per i ducati 4. 20. sopra ciaschedun fuoco, che contengono, ch'è quanto dire, non pagano le funzioni fiscali. Or se queste Università tassassero i lor particolari per più di quello, che importa la rata delle spese forzose communitative, non farebbe un' approfittarsi sopra le facultà de' Cittadini col non far loro godere le proprie esenzioni? Non v' ha dubbio che così farebbe: ma all' oppressione de' Cittadini si aggiungerebbe anche l' ingiuria al Regio Fisco in quelle Università, ove non son tutti privilegiati, ma con questi vi sono de' soggetti a' pagamenti: conciosia che in quella confusione di tasse, facendosi servire il nome de' pesi fiscali per imporre sopra di ciascheduno le Collette a' battaglione, si esigge dagli immuni più di quello importa la rata delle spese communitative, senza che si possa questo dippiù discovrire. Ed in fatti giusto per tale abuso quest' oppressione han dovuta soffrire i Nobili Coronci di Barile, i quali qualunque avessero pagato sempre per le sole spese forzose; come però mai non s'è fatto il vero, e distinto calcolo di queste, sono stati aggravati in molte dippiù, senza poterne mostrare l'aggravio.

F 4 Per

(a) *Mazzella nella descrizione del Regno al lib. 1. fol. 319. e 320.*

(b) *Salernitano nell' intero decis. 91.*



Per toglier dunque un' occasione, quanto facile ad indurre sì gran pregiudizio, altrettanto difficile a poterlo discovrire, deve in ogni conto astringersi l'Università di Barile a dichiarare il titolo, e la ragione delle Tasse, che pretende imporre a i Coronei. E come altrimenti può tolerarsi, il contrario? Già si sa, che oltre del Sovrano (a) nè alle Università, nè ad altri mai è lecito d'istabilire per qualsivoglia motivo, tasse, o imposizione veruna. Chi dunque un tal dritto vuol esercitare, come fa l'Università con imporre le collette, deve dimostrarne il titolo, che è per appunto l'autorità comunicatele dalla Regia Corte per soddisfarla de' pagamenti de' Fuochi (b). Or se è vero, che *nemo plus juris in aliam transferre potest, quam quod ipse habet* (c); l'Università che tanto ha di ragione su i beni de' Cittadini, quanto ce n'ha dato il Regio Fisco; niun dritto avrà mai fo-

pra  
si

(a) L. unica Cod. de Superindict. lib. 10; e su di questa Pietro Belluga. In speculo Princip. rubr. 46. n. 5; dove spiega la l. 4. S. A. Bon. Municipum, de re. judicata che dà all'Università la licenza di poter dividersi tra i particolari Cittadini le porzioni di un qualche peso; cui tutti di essa abbian voluto concordemente sottoporsi, e correndo allora la regola della l. Rei Mandatæ. C. Mandati: Unusquisque rei suæ; est moderator, & aliter, E presso di noi può soldarsi, e semplificarsi per le spese communitative, e di cui tutti ne sentono il commodo.

(b) Ne è altro pagamento ordinario che fanno le Università del Regno alla Regia Corte, se non quello de' fuochi numerati, Mole, ed Aget, ove de Regalibus, & Collectis.

(c) L. Nemo plus juris de reg. jur. de acquir. q. 40.

pra i beni de' fuochi dedotti; essendole stati eccettuati dalla Regia Corte nella cessione, che se fece degli altri tutti nella Generale Numerazione. Se dunque vorrà tassarli per le spese forzose; uopo è, che faccia il calcolo della Rata corrispondente a i Coronei, che da questi si contribuirà divisa tra loro stessi per *as*; & *libram*; senza che più s'impacciano gl' Italiani (a); per toglier loro in questa maniera ogni motivo di oppressioni. Così siamo certi, che ordinerà questo Supremo Tribunale; non soffrendo veder la munificenza del Principe così benefica a prò de' Coronei, e trattanto tollerare che altri aspetti al varco per farne preda; pria che gl' effetti della Real Clemenza arrivino sulle persone de' privilegiati. Tanto importa l'esserli dal Principe conceduta l'immunità, che ridondi in diminuzione soltanto de' suoi Regj dritti, e niente in aggravio degli altri Concittadini. A questi altro non reca l'ensione degli altri, che invidia, se sono nemici; e se amici piacere; oltre di queste affezioni, niente di detrimento s' induce a' loro patrimoni. Insuperocchè distribuendosi la tassa a proporzione dell'obbligo dell'Università; questo si accrescerebbe; se non vi fossero gli esenti; aggiugnendosi alla somma dovuta dall'Università altrettante rate di do-

(a) Ed in fatti così si costuma nella vicina Terra di Maschito, ove essendovi da circa cento famiglie Coronee, ugualmente dedotte nelle Numerazioni; come queste settanta di Barile, non corrispondono altro all'Università, che l'annua somma di ducati 90; in tre paghe; e questa per la loro rata delle spese communitative, che per *ses*; & *libram* si distribuiscono tra di loro; e così oltre tal'esser notorio, ne è fede autentica negli atti.



cathe. 20. quanti sono gl'immuni. Or se in tal caso l'aggiunzione, suddetta si avesse a distribuire sopra i beni degl'immuni; cosa regolare sarebbe; e giustissima; ma non aggiugnendosi le rate di questi; come non lo sono: aggiunte quelle de' Comuni; alla somma; che annualmente contribuisce l'Università di Barilo alla Regia Corte; è altrettanto ingiusto; pretendersi di collettarsi beni. Così ne' termini terminanti la discorre il Reg. de Ponte. (a) ove tratta de Regalium impositionibus. Nam quando alleviatio fit in domum Fiscus; quia fiscales suntiones; aliaque indictiones in Regno pro numero foculariorum solvantur; ita ut impositio indicta dicatur cuilibet foculari ad certam rationem; unde est; quod singulis temporibus; muneratio fit cum descriptione foculariorum; eaque facta Terras axantur; juxta foculariorum cujuslibet numerum; Et ipsa Universitates solvere dicantur; effectualiter; ubi illarum solvunt; Universitates vero collectas imponunt; appretiumque fit bonorum particularium civium; Et quilibet solvit pro rata bonorum suorum. Ne altrimenti la discorrono gli altri famosi Dottori del nostro foro (b).

Or osserviamo questa stessa verità da un' altro prospettò. Se le collette si imponessero a dirittura dalla Regia Corte; ed a quella se ne contribuissero da i particolari i pagamenti, senzacchè ci fosse intricata per lo mezzo l'Università; sarebbero forse tassati i beni di coloro; da' quali il Principe volesse, che non si esiga verun

(a) De Ponte de Potest. proreg. tit. 4. de Regal. imponit. §. 1. num. 5. (b) Luca di Penna in rubr. Cod. de superindict. lib. 12. c. Giovan-Battista Costa de ratione terrar. q. 103. num. 21. §. 2.

peso al suo Reale; abitario; appartenente. Pretendert questo sarebbe l'istesso, che dire si d'una stessa proposizione in uno stesso tempo; e non. L'enorme taccia di quest' evidente contraddizione corre per un poco la circostanza; che le collette si esigono dall' Università. Ma ove questa picciola nebbia si dilegua dal chiarore, che nasce dalla sinqui portate riflessioni, allora eccovi già scoperta questa contraddizione sopra di chi pretende collettarsi gli immuni dall' Università. Ed acciocchè tutti i nostri contrarj si avvedano, che sopra di loro va a cadere questa taccia; se avanzano sì fatte pretenzioni; ove non vogliono badare alle nostre riflessioni; si mirino almen per poco nel verso; e chiaro specchio; che i DD. l'apresentano, in ridurre alla cosa stessa o che le collette si paghino da ciascheduno alla Regia Corte, o che se ne porti il peso dall' Università; che poi tassano i particolari. Eccone le lor chiare, e limpide parole su di questo punto. Nam licet (sono parole di Nicola Antonia Marotta nel suo peculiar trattato de collecta seu bonatentia.) (a) Universitates collectas praedictas solvant, tamen et ipsa cives solvant, quoniam Universitates imponunt civibus; ut muneribus publicis obtemperetur. E Balmaseda (b) che compila un' altro particolar trattato de collectis ugualmente si spiega in questi termini. Sicut pro collectis sive oneribus antiquis solvendis per singulas familias; sive sumantes ex Pragmatica de appreti. Et cap. Regni fiscalium; fiebat appretium, ac honorum aestimatio, et solutio erat certa, et ordinata; Ita, et hodie fit quod

(a) Marotta cit. cap. 4. num. 9. 10. &c. (b) Balmaseda cit. quest. 5. num. 21.



*que ad eundem finem bonorum civium appetitum; & unusquisque pro rata honorum solvit, aut gabelle per ipsosmet civis persolvenda imponuntur.* Negli stessi termini si spiega *Capicio* nella sua investitura feudale (a), il *Reg. Lanario* (b), *Afflitto* (c), *Rovito* (d); e fin tutti que' che in questo particolare sian mai venuti a discorrere (e).

Dovendosi dunque stimare queste collette, che s'impongono dall' Università; come ancora le gabelle, o altri dazj; che da esse loro si stabiliscono per fare la somma de' subchj da contribuirsi alla Regia Corte, non altrimenti; che si stimarebbono in esigendosi a dirittura dal Regio Fisco senza; che per lo mezzo vi fusse l'Università intricata; Siccome non si toccarebbero

(a) *Capicio* in invest. feudi nell' articolo: *Feudorum clausolæ verbo: Collectarum: Ex his igitur constat, jus foculariorum; sive fiscales functiones successisse in locum Collectarum; quæ tempore Fiderici exigebantur; & aliorum jurium fiscalium; ac subventionum; quæ post Fiderici tempora introducta fuere.*

(b) *Lanario* nel conf. 21. A præfato inde tempore Regis Alfonsi; anno sc. 1442, sublati collectis; dictæ fiscales functiones super Regni sumantibus institutæ fuerunt in locum antecedentium Collectarum ab exactis Regni hujus Regibus indictarum; easque cum iisdem qualitatibus successisse, certum est.

(c) *Afflitto* sopra le *Costitut. del Regno* nel tit. Quæ sint Regalia § *Plausrum*.

(d) *Rovito* in *Pragm. 11. de jurib.; & exact. fiscalium* num. 65.

(e) Come *Fabio de Anna* nel conf. 60. *Capitolario* nella decis. 116., ed altri presso a questi.

allora i beni delle persone dedotte, come abbiamo osservato, così devono presentemente restar franchi, e liberi da quelle tasse, e collette, alle quali pretende l'Università di sottoporli. Nè i varj nomi, che si diano a' tali imposizioni dell'Università, le varie cose; alle quali si appoggiano, o le varie circostanze, tra le quali per avventura si avvolgano, toglierà l'idea, che sia quello peso fiscale, e peso Reale, onde per conseguenza peso, da cui deve esserne esente chi dalla numerazione è dedotto. Così conchiude il lodato *Reg. de Ponte* (a): *Quia cum onera Realia dicantur ex eo, quod gabella loco fiscalium functionum imposita fuere, ratione subrogationis eas quoque reales dici necesse est.* Dunque senza che andamo più noverando i pesi imposti in qualsiasi modo o di collette, o di gabelle, o di altra maniera, per estendere in tutti i casi particolari l'immunità, che nasce dalla deduzione a' privilegiati; meglio sarà fondarne la generalità (b) colla eccezione, che sian tali franchi tenuti alla sola tassa per le spese communitative, a proporzione del commodo, che essi stessi ne sentono.

Oltra di questo termine non dovrebbe andar più lungi la difficoltà degl' Italiani in non accordare a' Nobili Coronati l' esenzione dalle solite collette, che s'impongono in ogn' anno dall' Università di Barile sopra i beni de' particolari, per pagarne i pesi fiscali alla Regia Corte. L' essersi osservato, che tutti i pesi, che noi  
nel

(a) *De Ponte* sopra lodato al tit. 4. § 1 num. 9, ed al num. 20.

(b) *Exceptio firmat regulam in contrarium* Auth. de non alienand. vel perturband. cap. 2. § *Aut autem Lex.*



nel nostro Regno riconosciamo, e tutte qualsivoglia imposizioni, che dalle Università si costumano con i loro Cittadini, o colle tasse, o colle gabelle, o in altre sorti di contribuzioni, a due soli capi si riducono, cioè: alla soddisfazione, che de' suoi fuochi tassati deve fare l'Università alla Regia Corte, e a far la somma di quelle spese, che l'uso pubblico richiede per lo mantenimento delle strade, fontane, orolòj, e del dippiù, che tocca l'utile comune de' Cittadini: questo appunto per cosa certissima osservato nella situazione del nostro Regno (a); deve farci concludere, che se i Coronei devon essere affatto esenti da tutto quello, che in qualsivoglia maniera si paga alla Regia Corte, resta, che debbano unicamente esser tassati per la corrispondente rata dell'espresso pubbliche spese communitative. Nè oltre a questo v'è altra cosa da dire.

Ma quantunque alla chiarezza di queste dimostrazioni non possano più resistere le difficoltà de' contrarj; pur nondimeno la gran prevenzione, in cui l'hà posti il giudizio, che formano in quest'affare dagli equivoci delle conseguenze, e non dalle verità de' principj, dopo d'essere stati convinti dell'esension de' Coronei

---

(a) Nella situazione del Regno di Napoli, che si osserva presso Niccolò Gaetano Ageta in notitia practica Errorii Universalis cap. V. § 1. Così ancora il Reg. Catace nell'alleg. 87. n. 9. presso de Marinis, ove: Collocatæ indicuntur ab Universitate ad duplicem finem, vel ut solveret Regi functiones fiscales foculariorum, vel ut propriis suis necessitatibus provideat.

E nella guida dell'Università del Cervellino. al cap. 6. al num. 3. della Giunta di Riccio.

nei per gli pesi su de' beni, che possedono, escon fuori colla pretenzione della bonatenenza. Non possono persuadersi; come passando i beni nel dominio de' nostri immuni, abbiano a restare essi coll'obbligo de' pagamenti, senza avere soprache ratizzarli. Rammentano le massime Forensi, che 'l'peso su de' beni, sia qual'ombra dal corpo inseparabile; e che sconvenevole cosa sia: *Alterum alterius onera subferre*. Gli ragguagliano infine agli altri franchi del nostro Regno, e specialmente a' Napoletani, i quali non perciò, che franchi sono, non pagano la bonatenenza di que' beni, che fuori della Capitale possedono. Tutte però queste sono conseguenze, che se si riflettesse a i principj da noi asodati, certamente non si trarrebbero senza un'aperto parologismo.

E veramente quest'inganno de' nostri contrarj ci fa avvertiti della verità di quella gran riflessione di chi seppe così bene scrutinare l'intima natura de' nostri pensamenti (a): che 'l più delle volte noi ci lasciamo lusingar dalle parole, avvenendo, che colla distinzione di queste, crediamo altrettanta distinzione nella cosa significata, quantunque sia la medesima, che in due maniere a noi si significhi. La bonatenenza l'istesso per appunto significa, che 'l peso sopra i beni, di maniera, che pagar per i beni, e pagar la bonatenenza è la cosa medesima. Uno è il fine di tutti i pagamenti, o fiscali, o comunitativi; ed uno è il mezzo di ratizzarne la somma di questi su de' beni de' particolari. Onde sempre è lo stesso, o che si tassino i beni de' Cittadini per l'espresso somme, o che

---

(a) Mr. Lotke *Essai Philosophique concernent l'entendement humain*. Livr. II. chap. XIII. § 18. &c.



che si tassino quei de' forastieri, che è 'l caso della bonatenenza. Il solo divario consiste, che in rati-  
zandosi i beni de' Cittadini colle solite collette, ed i  
beni de' forastieri a ragion di bonatenenza, questa è  
in qualche parte a quelle inferiore, per cagion, che  
a i Cittadini si carica la rata delle spese forzose, lad-  
dove su' beni de' forastieri si fa la tassa de' soli pesi  
fiscali ordinarj (a). Or pretendendosi, che i Coronei  
paghino la bonatenenza, siccome essi sono abi-  
tanti nella stessa Terra di Barile, dovrebbero esser  
tassati ne' loro beni per l'una, e l'altra cagione, cioè  
e per la rata delle spese communitative, e per la ra-  
ta de' pesi fiscali Ordinarj. Ed eccoli già sottoposti  
a que'

---

(a) Questa è la definizione, che della bonatenenza ce-  
ne da Giancamillo Cacace nell' allegaz. 87. appo il Presi-  
dente de' Marinis: Præstationem (ci dice) quam bona-  
tenentiam usitato vocabulo appellamus, collectam illam  
dici, quæ æstimatis omnibus bonis tam Civium, quam  
exterorum, quæ sunt in territorio, vel districtu, uni-  
cuique pro modo facultatum ad onera publica subeun-  
da imponitur.

Quali sieno questi pubblici pesi, su de' quali cade la  
bonatenenza l'ha dichiarato la Regia Camera con i suoi  
decreti Generali presso lo stesso Cervellino al cap. 12. del-  
la bonatenenza num. 10. e 11.; e nell'ultima istruzio-  
ne per i Catasti, stampata addì 20 Settembre 1742, ove  
al num. 3. della parte 1 si dispone, che si ripartisce il  
pieno de' fuochi, o sia de' ducati 4. 20. sovra i beni di  
ciascuno, e questo ripartimento così semplice è la bona-  
tenenza, restano poi per i Cittadini soggetti, oltre del  
predetto ripartimento, l'aggravio ancora di tutti gli al-  
tri pesi, che sono nell' Università.

a que' pesi, che prima di ogni altro volle loro togliere  
l'Imperadore, con liberarli *ab omni jure ordinario  
super quibuscunque rebus*. L'autorità de' nommai  
contrastati privilegj, e la suprema volontà di esentar-  
li specificamente da questi pesi, in un punto ella è  
dunque svanita? L'esser eglino dalle Numerazioni  
dedotti da i pagamenti de' fuochi, che sono i soli pesi  
ordinarj nel nostro Regno, non più opera a lor fa-  
vore? La conferma, che tanti Serenissimi Re Suc-  
cessori han data a' nostri privilegj, si hà da stimar  
mancante nel solo caso de' pesi ordinarj, che fu la  
prima cosa a concedersi? Per noi non fa più l'esem-  
pio delle cose giudicate, che ci hà fatto vedere l'  
estension dell'immunità de' Coronei sopra i pesi or-  
dinarj specialmente, e di qualunque altra natura, che  
al Regio Fisco s'appartengono? Non più loro gio-  
va il solito già provato da i libri specialmente delle  
collette, ove la tenuità delle tasse imposte a' Coronei,  
dalle proporzioni, che hanno, con quella degl'  
Italiani in due terzi almeno maggiori, ci san vede-  
re non essersi mai da quelli pagato a ragion di bo-  
natenenza? Ed infine quanto da noi finora si è pro-  
vato colla ragione, colle leggi, colle supreme deci-  
sioni, coll' autorità de' DD., e colla stessa osser-  
vanza attinente all'immunità de' pesi ordinarj, come  
così in un subito svanisce, e si dilegua? Ma egli è  
pur troppo ben vero, che ponendosi mente a tutti  
i sopradetti capi già riflettuti, ed assodati, nommai  
si potrà più fare la pretension della bonatenenza.  
E per dimostrare con chiarezza maggiore qual' egli sia  
l'incompetenza di questa pretensione atteso le massime  
dimostate, faremo veder brevemente, come que' prin-  
cipj, sudde, quali si appoggia il pagamento della bo-  
natenenza, non concorrono affatto per gli Coronei,  
e ciò anche a differenza degli altri franchi del Re-  
gno, che non godono di simili estensione d' immu-  
nità.



nità. Ragon, che come tronca alla radice la sopradetta pretensione, così ci dovrà assicurare, che si estinguerà totalmente senza mai più rinnovarsi.

La bonatenenza suppone due essenziali requisiti; dal concorso de' quali dipende così la sua esistenza; che si deve, se insieme uniti concorrono; non si deve, se l'uno, o l'altro mancasse. Questi sono: l'esser soggetto a i pagamenti ordinarij imposti nel Regno sudde. Fuochi; e l'possedimento de' beni nel Territorio, ove si vuol far pagare il bonatenente. Il primo è il titolo, che induce l'obbligo del pagamento, il secondo serve a dargli l'esecuzione; non potendosi altrimenti riscuotere, che per *es, & libram* sudde beni. (a).

Che il titolo, cui s'appoggia l'obbligo della bonatenenza sia: l'esser soggetto a i pagamenti ordinarij de' fuochi; si vede da quello istesso, che costituisce la sua natura, e distribuzione. Da che l. Rè Ferdinando instabili nella notabilissima sua Prammatica de' appretio, la maniera di rasiarsi tutti i beni de' Cittadini, per farne il pieno della somma de' fuochi alla Regia Corte (b), si è costumata sempre questa regola.

(a) Così ci spiegano chiaramente i nostri Cap. del Regno. Nel cap. Porrecta: In omnibus, & singulis terris Regni nostri Siciliae appretium omnium; & singulorum bonorum burgenfaticorum, & mobilium cuiuslibet, secundum quod huiusmodi onera de cetero pro singulorum facultatibus proportionabiliter dividantur, propterea providimus faciendum. Nel cap. in singulis, e nel cap. Fiscalium functionum.

(b) Con questa Prammatica il Rè Ferdinando istituendo la maniera, come eseguirsi dalle Università lo stabilim-

la nella liquidazione della bonatenenza; cioè: separare da i soli, e meri pesi de' fuochi, de' quali è aggravata l'Università; tutti gli altri pesi, o d'imposizioni straordinarie; o di nuove imposte, o di crediti stromentarij; o di altra qualsivoglia natura, che corrisponda l'Università a chicchessa; e fattasi tal separazione; questi ultimi pesi si serbano per gli Cittadini, che tutto devono contribuire; e di quelli attribuiti a' fuochi; se ne fa la ratiza per *es, & libram* sopra tutti i beni indistintamente de' Cittadini, e bonatenenti. Così sono gli arresti generali della Regia Camera (a); questa è l'osservanza; che ci assicurano i nostri DD. del foro (b); e in questa maniera si costuma nelle liquidazioni della bonatenenza; che si fa nelle Università del Regno, come ne abbiamo gli esempj nella guida dell'Università del Cervellini,

G 2

mento fatto col Regio Fisco dal suo predecessore Alfonso, & introdusse la bonatenenza in questi termini: Bona omnia stabilia; & mobilia Civitatum, Terrarum, Castrorum; & locorum, eorumque casalia, & cuiusque alterius ibi bona tenentis, licet alibi incolarum habeat, una cum Officialibus fideliter, & legaliter appretient juxta formam Capitulorum ipsius. E questi sono da noi sopra rammentati.

(a) Arrest. 30, & Arrest. 585 appo il Regente de Marinis.

(b) Lo stesso Regente de Marinis allegat. 88 num. 10, e presso Cervellini nella guida dell'Università al capo XII della bonatenenza; ove Riccio ne rapporta un' esempia di liquidazione al num. 10.



e nell' ultime istruzioni pubblicate per la norma de' Catasti (a).

Quindi apparisce, che 'l' possesso de' beni qu'antunque sia un requisito ugualmente necessario per la bonatenenza, che l'esser soggetto al pagamento del fuoco; egli non è però, come è questo, un principio di dovere, che induca l'obbligo di detta bonatenenza, ma solamente è un mezzo, con cui quel dovere, quando già vi sia, si esegue. Sicchè dunque sebbene questo possesso si richiegga per effettuarsi la bonatenenza, laddove però manca il titolo per cui debba questa corrispondersi, restar devono immuni, ed esenti i beni tutti da quel peso. Ed ora colla prevenzione di sì giusto raziocinio, si vede, se da' nostri Contrarj, si applicano a proposito le massime ordinarie; che 'l' peso sia inseparabile de' beni, e passi con i beni stessi da un possessore all'altro. Queste sono verissime, anzi dippiù noi acconsentiamo, che i beni tutti de' Cittadini siano ipotecati per questi pagamenti alla Regia Corte, ma l'obbligo, e l'ipoteca, che si conosce sopra di questi beni è successiva al titolo di dover contribuire per i pesi ordinarj de' fuochi. *Hac est causa debendi: hac posita ergo ponitur obligatio, & hypoteca; hac ablata tollitur hypoteca, & obligatio.* Così riducendo questo a i termini della nostra civile Giureprudenza andamo ad osservare, che quantunque l' obbligazione, e l' ipoteca seguiti incessantemente

(a) Da quest' ultime Istruzioni per la formazione de' Catasti si conferma tutto questo, stabilendosi in quelle alla parte 1 §. x, che i bonatenenti sian tassati per la sola rata de' carlini 42 a fuoco, e non ad altro peso, cui si trovano soggette le Università del Regno.

te la cosa obbligata (a); quando però colui in beneficio del quale è quell' ipoteca stabilita, rimette la ragione del credito, da cui quell' ipoteca dipende, tacitamente allora, risolve il Giureconsulto Africano (b), si estingue l' ipoteca, e resta l' obbligazione svanita. Questo è il caso nostro perappunto, in cui nascendo l' ipoteca su de' beni per l' obbligo de' pagamenti ordinarj de' fuochi, ove il Principe ha rimesso a qualcheuno, la ragione di quest' obbligo con esentarlo da tali pagamenti, e farlo dedurre dalla numerazione de' fuochi, tacitamente in conseguenza s' induce l' abolimento di ogni ipoteca sopra i suoi beni; e perciò l' estension dalla bonatenenza.

Or siccome l' estension dalla Bonatenenza nasce dall' abolimento del peso fiscale sudde beni; si estende quella a proporzione che 'l' Principe abbia voluto che beni da tal peso liberati o ristrettivamente ad un certo tempo; o per sempre, ed in perpetuo. Imperocchè se dipende dalla suprema sua volontà, cui solo appartiene il togliere la ragione di quest' obbligo, o

(a) L. 16 §. 2 D. de Pignorib. & hypothecis.

(b) L. 7 §. 3 de Fidejussorib. & mandatoribus, ubi: Quod si stipulator (che nel caso nostro è 'l' Regio Fisco) reum (i particolari delle Università) hæredem instituerit, (o altrimenti liberato avesse con Privilegi) omnimodo Fidejussoris (che è l' Università) obligationem perimit. Quod si idem stipulator fidejussorem hæredem scripserit, procul dubio solam fidejussoris obligationem peremit.

Vedi la L. 71 nello stesso tit. del Cod., o la L. 95 §. 2 de solutionib. con quel che scrive Antonio Fabro al lib. 1. conjet. 15.



togliera in riguardo ad alcune specie de' pesi, e fino ad un certo tempo destinato, o pure generalmente da tutti, e per quelli, che in *perpetuum* s'imporranno; resterà a proporzione di questo suo volere distrutta ogni ipoteca de' beni, ed in conseguente ogni obbligo di bonatenenza, è relativamente a certi pesi, o fino ad un certo tempo limitato. Che diremo dunque nel caso, che 'l Principe abbia voluto torre quest' obbligo, e questo dovere universalmente in *perpetuum* per cagion di qualsivoglia peso ordinario, e straordinario, imposto, ed imponendo *super quibusque rebus*? Allora perchè si vede una remissione totale di questa causa dell' obbligazione, la quale in ogni occasione, che si rinnovi, ed in ogni altra maniera, che sudde beni si aggravino, sempre si ha per abolita in vigore dell' espresso general volere del concedente, se ne deve dedurre una perpetua remission totale d' ipoteca da sopra i beni tutti di chi è stato così dal concedente gratificato, per qualsivoglia peso, che s' imponga, ed in qualsivoglia tempo, in cui si riguardino i beni o diminuiti, o accresciuti; ch' è quanto dire, doverli aver sempre per immuni, e liberi dalla bonatenenza. In fatti abbiamo qualch' esempio, che questo nostro discorso conferma nella pratica. A i Padri onusti di dodici figli si concede l' immunità generale da tutti i pesi, imposti fino alla spedizione del Privilegio, ed in sequela di questo han dichiarato le Reali istruzioni fatte per la guida de' Catastri (a), che debbano essi godere dell' immunità dal-

(a) Nella prima Parte dell' espressate Reali Istruzioni date in stampa nel 1542 §. xvii si legge: I Padri onusti di dodici figli godranno dell' immunità delle collette,

dalle collette, e bonatenenza per tutti i beni, che già avevano *tempore expeditionis Privilegii*. Si restringe dunque l' esenzione della bonatenenza a quelli soli beni; perchè ne' Privilegj loro non si concede l' estensione dell' immunità per gli pesi, che s' imporranno appresso, e per gli beni, ne' quali si accresceranno. Or ne i nostri Privilegj, ove espressamente volte l' Imperadore concedere a' Coronei l' esenzione totale, come già abbiamo osservato sopra tutti i pesi, che col tempo si farebbero imposti, ed in riguardo a tutti i beni, che col tempo avrebbon essi acquistati: giacchè troppo vani, e lusinghevoli state sarebbero questi esenzioni, se non avessero avuto ad abbracciare que' beni, che col tempo potuto avessero acquistare, essendo allora i poveri Coronei reminghi, nudi, e senza poter mostrare altra cosa, che l' abbandono de' beni loro per la fedeltà del Monarca: Se si riconosce l' immunità dalla bonatenenza per l' esempio de' Padri onusti; e addove per quelli è limitata per l' espresa limitazione del privilegio, ne i nostri privilegj deve essere universale, per l' indefinita estensione dell' ampissime immunità, che contengono.

Questo raguglio de' Coronei co' Padri onusti par, che decida a lor favore l' immunità dalla bonatenenza, non avendo i privilegj di questi in che dichiararsi più estesi delle loro amplissime concessioni. Eppure prescindendo dalla successione in perpetuo, in cui si difonde la di loro immunità per gli beni, che sempre-

lette, e bonatenenza, doppoche avranno avuto il privilegio della Regia Camera: Non godono però di alcuna esenzione per i beni acquistati dopo la spedizione di detto Privilegio.



mai acquistaranno, si ravvisa la di loro ragione di gran lunga superiore a quella de' Padri onusti per quanto appartiene all' interesse dell' Università. Ed ecco come: I privilegi de' Padri onusti siccome si spediscono quando si è fatto il caso dell' adempimento di dodici figli, avviene, che si liberino dalle collette, e bonatenenza i beni di costoro, e trattano l' Università continua a pagar per essi i pesi de' loro fuochi alla Regia Corte, essendo lo stabilimento del Regno di serbarsi sempre l' istessi fuochi dalle Università, da una numerazione all' altra (a). Ma non è così per i Coronei, i quali siccome furono dedotti dalla numerazione generale, così in niente aggravano le Università per loro riguardo.

E quindi si va a riflettere, che niente di detrimento si arreca agli altri Cittadini non tassandosi i beni di que-

(a) De Ponte de potest. Prorog. tit. 41 de regal. imposit. num. 17 ex cap. 7 Regis Alfonsi I. *Agere ad Decis. Reg. Moles 9. de exact. fund. fiscal. num. 5.*: Dum numeratio Regni est facta, & quilibet Terra numerata fuit, atque taxata pro suis focalibus in certa quantitate, clausa jam numeratione, dum non datur amplius revisio, tunc quia id, quod particulares exolvere debebant, translatum est ad onus Terrae, & ipsa remanet taxata in quantitate certa, bene procedit, quod ex diminutione Civium non datur alleviatio. *Reg. Salernit. decis. 39 num. 12.* Sicut si augetur numerus focaliorum non gravatur majori solutione, qua taxata reperitur, semper enim est eadem Terra illa, quae assumpsit in se onus, & propterea pro omnibus solvit, sive vivis, sive mortuis, pauperibus, & divitibus, & hoc ordine utimur in Regno.

questi esenti per la bonatenenza. Imperocchè se i beni regolassero la somma de' pagamenti ordinarij, di maniera, che quanti più beni vi fossero in un Paese, di tanta maggior somma ne restasse gravata l' Università col Regio Fisco; allora sì, che con ragione si lamenterebbe; in esimendosi taluno di contribuirne ad essa la rata per que' beni, che possiede; Ma essendo la cosa tutta al contrario, che i pesi regolano la tassa sopra i beni; di maniera, che questi sempre fissi vanno a dipartirsi tra coloro, che sono obligati a contribuirli, per es, & libram sudde' beni, che or più, or meno possiedono; non sappiamo capire: ove consiste il detrimento, che dall' esensione di questi, ne sentono gli altri.

Ma dicono essi: tutto va bene per quelle robe, che possedevano in tempo della deduzione de' loro fuochi: Per quelle poi, che hanno acquistate in appresso, siccome loro sono pervenute dagl' Italiani soggetti, così a questi si è tolto il sostentamento, suddi cui si appoggiò il peso di que' fuochi, de' quali furono nella numerazione caricati. Difficoltà che quando non la dileguasse il fatto, per cui sappiamo, che furono prima i Coronei in Barile, e poi gl' Italiani; resta già svanita da quel che abbiamo pocanzi dimostrato; cioè: che non i beni regolano i pesi de' fuochi, ma questi sempre l' istessi si dividono pro rata suddi que' beni, che si trovano. Questa è la pratica delle numerazioni, e così costumano i numeratori in ciascuna Università, secondo le istruzioni generali della Regia Camera rapportaci dal Cervellini suddi questa materia (a). Da questo stabilimen-

(a) *Presso Lorenzo Cervellini ove tratta della Pratica di far la numerazione al capo 11. si osserva, come in se-*



mento universale venendo a noi in particolare; riflettiamo, che se allora quando si fece la numerazione di Barile, si fossero trovati così benestanti i nostri Coronei, come lo sono presentemente, e presso gl' Italiani, quelli stessi beni, che ora vi sono; pure, perche tante famiglie erano: per tanti fuochi, per quanti ne stà numerata: aggravata si farebbe; e di altrettante somme di duc. 4. 20. imposta le sarebbe stata la tassa alla Regia Corte, come presentemente in ogn' anno corrisponde. Nè questa è cosa nuova a chi abbia picciolissima sperienza sulle Università del nostro Regno, nelle quali giusto per questo si trovano i particolari Cittadini, e i bonatenenti, dove più, e dove meno gravati per la rata ne' fuochi sopra i loro beni; come per poco, che vi si ci rifletta, si va subito a rischiarare (a).

Ma

*sequela de' Capitoli; e Regie Prammatiche del Regno; e conforme i decreti generali della Reg. Camera; la somma de' fuochi si fa col numerare, e notare a credito uno per uno i capi fuochi delle famiglie; e per que' che non si trovano presenti, numeratur Oltium, onde si dice Numerazione Oltiaria cap. 14. Fattasi debitrice l' Università a proporzione di questa numerazione, essa divide il peso, di cui è tassata sudd' beni de' Cittadini, i quali o sono pochi, o molti è sempre lo stesso pel Regio Fisco, non diminuendosi perciò la somma de' suoi pagamenti già tassati; ma ciascun Cittadino ne sente solo la differenza; essendo l' onciario gravoso, ove vi son pochi beni, e leggiero ove molti ve ne faranno. Così oltra del Cerzellini può osservarsi presso il lodato Ageta, e nelle Reali Istruzioni de' Catasti.*

(a) E questo è tanto vero, che 'l peso di duc. 4. 20. s' impone col assolutamente sopra al fuoco numerato, nul-

lo

Ma dimostrato ad evidenza, che non dovendo contribuire, come bonatenenti i nobili Coronei, in niente aggravano i Cittadini Italiani; che diciamo, se ugual fermezza questa di loro immunità aver dovesse, anche nel caso, che aggravasse gli altri Cittadini? Eppure così è. L' abbiamo osservato nell' immunità de' Padri onusti di dodici figli, e in altre rimarchevoli occasioni ce lo fan riflettere Riminaldo, ove a questo proposito scrisse contro l' Università di Ferrara (a), Surdo, che scrisse contro l' Università di Camania (b), e 'l nostro Goffredo di Gaeta (c), contro le Università di Salerno, e di Capua. Tan-

to

lo habito respectu alli beni; che resta fissa sul capo del fuoco numerato, anche che questi da una Università passino in un' altra. Allora, secondo ha dichiarato l' arresto generale della Regia Camera de' 12. Marzo 1616., e la Regia Prammatica 26. de' Vedligalib., deve questi pagare soli carlini quindici nel luogo, ove abita, e nel luogo, ove stà numerato deve pagar la rata, che per gli fuochi corrispondono gli altri Cittadini, con quello però, che se ne defalchi la sopradetta somma de' carlini quindici. Cerzellini nel cit. luogo al capo. vi. delli fuochi, ove sempre più si conferma, che i beni de' Cittadini han relazione tra di loro per l' allibramento del peso; ma non già col Regio Fisco, che esige col solo riguardo del numero de' fuochi già avuti per soggetti.

Vedi il. Reg. de' Marinis al lib. 1. resolut. 73 num. 7, e nell' arresto 192.

(a) Si legga l' intero suo consiglio 27 nel lib. 1.

(b) Al volume 11 si osservi il consiglio 278.

(c) Rapportato da Niccolò Gaetano. Ageta ad decis. Reg. Molis §. 2. de immunit. fund. fiscal. num. 14, ove

col



to importa la Suprema volontà del Principe (a) quando così vuole, che taluno per giusti suoi motivi sia universalmente immune da tutte le contribuzioni, anche che fossero *in-dammum-Universitatis*. Ma questo nel caso nostro non concorre, dove secondo abbiamo osservato, il Fisco si ha incaricato a suo danno l'importanza dell'immunità de' Coronei. E perciò all'Università, che se ne vorrebbe

*così egli aggiunge*: Nec enim considerari debet utilitas Universitatis pro collectis, quæ ab ea imponuntur, cum etiam dicantur a Rege impositæ, quia pecunia perventura ex dictis gabellis debet in Fiscus utilitatem converti pro solvendis functionib. fiscalib. Bonatenentia vero est quedam contributio in functionib. fiscalib.; ut *Rovit. in Prag. 4. de immunit. Neap. & cum ea functiones fiscales confunduntur; cumque a dictis functionib. quolibet vocabulo distinctis; debitis, & debendis debeant esse immunes, sequitur quod debeant esse immunes a solutione Bonatenentia. Reg. Reverter. decis. 313 Reg. Tappia decis. 23, & Reg. Capyc-Latro consult. 68.*

(a) Si offeresi quel che scrive Carlo di Alessio suddi questa podestà del Principe nell'allegazione 56. presso il Reg. de Marinis; e prescindendo da ogni altra autorità, così ci persuade la ragione anche, che quel danno dell'Università si avesse a ridurre come ad una aggiunta d'imposizione, che ben può fare ciascun Soerano sulle suoi Sudditi. Così l'Imp. Costantino dichiarando immuni i Medici, i Dottori, che comprese in que termini: super rebus, quas in Civitatib. suis possideant; ab omni functione, & omnibus muneribus, vel publicis immunes esse precipimus. E gl'Imperadori Onorio, e Teodosio nella l. II. sotto lo stesso tit.

approfittare; rammentamo i rimproveri, che all'Università di Sessa fece il Re Ferdinando; allorché questa alringer voleva i Signori della nobil famiglia del Tramo a pagare la bonatenenza per gli beni, che nel Territorio di Sessa possedevano: *Miratur* (si diceva di quel savio Principe nelle sue lettere spedite per questo affare addi 15 Dicembre del 1498) *quare in dubiam revocatur, eorum privilegiorum observantia, dum fuit Civitati factum escomputum, cum focularia Ducis Candia assignata fuerunt (a).*

E ne' tempi poco a noi lontani del famoso Niccolò Ageta, essendosi di bel nuovo suscitata la pretensione da quell'Università di Sessa per la bonatenenza contro quest'antichissima famiglia; bastò solo a non farne più parlare l'esser rinnovata la memoria de' loro Privilegj con far presenti a quei Signori illuminatissimi Ministri, che in quel tempo quello Supremo Tribunale componevano, l'espressioni del di loro Privilegio, che sono per l'appunto l'istesse, che leggiamo in quello de' nostri Coronei: *liberamus a solutione, quorumlibet Fiscalium functionum, quolibet vocabulo distinctarum, ordinariorum, & extraordinariorum, nobis, & Regie Curie debitarum, & debendarum (b)*. Non sarà dunque disuguale la fortuna de' nobili Coronei in essere dichiarati esenti dalla bonatenenza, facendo presenti a questo Gran Tribunale, che senza invidia all'età passate contiene Giudicanti sì ragguardevoli, l'istessissime espressioni de' privilegj a loro conceduti: *Sini liberi, & immunes a quo-*

(a) Appo il lodato Ageta al §. 2. de immunit. funct. fiscalium num. 7.

(b) Presso lo stesso al num. 5.



*a quocumque jure, gabelle, vectigali, impositione, & alio quolibet tam ordinario quam extraordinario super quibuscumque rebus nobis, aut nostrae Curiae pertinentibus, imposito, seu imponendo debitoque, vel debendo (a).*

Nè questo è un caso particolare, in cui si osservino immuni pur dalla bonatenenza i beni de' Privilegiati. Molti similmente Privilegiati se ne riferirono in quell'occasione da Ageta, che ponno osservarsi in quella sua difesa. Molti, che godono somiglianti immunità se ne riferiscono dal Reg. Moles, e per lo Regno, se n' osservano altri ancora, che rappresentano ne' loro Privilegi d' immunità simili generali espressioni, che l' esentano generalmente da tutti i pesi Fiscali, e l' osservanza di questo Gran Tribunale gli mantiene in possesso, con aver dichiarato, che tuttora non fossero ad altro peso tenuto, che alle spese della comune utilità, e del casuale ospizio, quando per poco tempo si richiegga (b).

E quanti altri simili Privilegiati tutto giorno si accrescono, oltre di que', che per antica concessione si trovano già così stabiliti? Ben lo fanno questi stessi distintissimi Signori, a quali le nostre suppliche si deriggon, ciascun de' quali per lo merito, e per la gloria di presiedere al Gran Tribunale del Patrimonio del Fisco, siccome è immune dalle contribuzioni tutte Fiscali, perciò anche dalla bonatenenza sono franchi per tutti que' beni, che mai possiedono nelle

(a) Nel nostro Privilegio già menzionato.

(b) Il Regente Moles de' immunit. fund. fiscalium §. 2. quest. 6, ed Ageta ad quest. xi de' exact. fund. fiscalium.

nelle Università del Regno: aggiunti anche que' che col tempo acquisteranno. (a). Così rende immuni ancora da questo comun pagamento simil Privilegio a' Signori Maestri Razionali conceduto: e finalmente così si osserva a pro di tutti quegli altri ragguardevoli personaggi, de' quali ne rammenta il nostro Ageta, la loro sì ampia, e ben dovuta immunità tanto dalle altre concessioni solite distinta, quanto avvanza la ragione de' di lor Privilegi, i particolari motivi dell' altre ordinarie concessioni.

Questo lo veggiamo parimenti nell' osservanza di alcuni privilegi d' Immunità conceduti a certi Baroni del nostro Regno: Già questi universalmente sono tutti soggetti al peso della bonatenenza per i beni che non sono feudali (b); ma ove sono dichiarati immuni dalle funzioni fiscali, non più pagano questa bonatenenza. E per non farne qui lungo catalogo, a noi basterà l' esempio dell' Illustre Marchese dell' Oliveto, il quale in

vi-

(a) Nell' arresto 397 si estende quest' immunità della Bonatenenza non solo su' beni dotali, ma sopra tutti i beni stradotali ancora, che le loro Signore Mogli possedano. Vedi l' arresto 188, h. 396, Fabio de Anna conf. 108 num. 13, et Regenti Galeota nel 1 suo risposta fiscale al num. 68.

Quest' immunità successivamente si è estesa a' Spectabili Regenti del Collegio Consiglieri, et a' Signori Consiglieri di S. Chiara, come presso Ageta §. 2. de' immunit. fund. fiscal. quest. 4 num. 21, et 22.

(b) Arresti 228, et 575 appo il Reg. de' Marinis, e presso Cervellini al capo XII de' Baroni, ove tratta della pratica di far la Numerazione.



